

**Bruxelles, 14 aprile 2025
(OR. en)**

6881/25

**COARM 61
CFSP/PESC 408**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

Si allega per le delegazioni il manuale aggiornato per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, approvato dal Consiglio il 14 aprile 2025.

**MANUALE PER L'USO DELLA POSIZIONE COMUNE 2008/944/PESC
DEL CONSIGLIO**

(MODIFICATA DALLA DECISIONE (PESC) 2025/779 DEL CONSIGLIO)

**CHE DEFINISCE NORME COMUNI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
DI TECNOLOGIA E ATTREZZATURE MILITARI**

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA.....	6
CAPITOLO 1 – PROCEDURE DI RILASCIO DELLE LICENZE	7
Sezione 1: Migliori prassi in materia di documentazione riguardante l'utilizzatore/la destinazione finale.....	7
Sezione 2: Valutazione delle domande di incorporazione e riesportazione.....	10
Sezione 3: Controllo ex post (a posteriori): verifica documentale, in loco a livello nazionale, successiva alla spedizione	11
Sezione 4: Esportazione di attrezzature sottoposte ad autorizzazione utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie.....	12
Sezione 5: Definizioni.....	13
CAPITOLO 2 – ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI	15
Introduzione	15
Sezione 1: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 1	16
ALLEGATO 1 (del capitolo 2, sezione 1).....	33
Sezione 2: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 2	34
ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 2).....	48
ALLEGATO II (del capitolo 2, sezione 2)	49
ALLEGATO III (del capitolo 2, sezione 2).....	51
ALLEGATO IV (del capitolo 2, sezione 2).....	52
ALLEGATO V (del capitolo 2, sezione 2).....	54
ALLEGATO VI (del capitolo 2, sezione 2).....	57
ALLEGATO VII (del capitolo 2, sezione 2)	58

Sezione 3: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 3	63
ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 3).....	67
Sezione 4: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 4.....	68
ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 4).....	75
Sezione 5: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 5	76
ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 5).....	84
Sezione 6: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 6.....	85
ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 6).....	94
ALLEGATO II (del capitolo 2, sezione 6)	95
ALLEGATO III (del capitolo 2, sezione 6).....	96
Sezione 7: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 7.....	97
ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 7).....	108
Sezione 8: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 8.....	113
Allegato A (del capitolo 2, sezione 8).....	119
Allegato B (del capitolo 2, sezione 8).....	120
CAPITOLO 3 – TRASPARENZA	122
Sezione 1: Requisiti per la trasmissione di informazioni destinate alla relazione annuale dell'UE	122
Sezione 2: Banca dati consultabile online.....	124
Sezione 3: Relazioni nazionali e informazioni pubbliche sulle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari	125

CAPITOLO 4 – ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UE.....	126
CAPITOLO 5 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STATI MEMBRI.....	127
Sezione 1: Notifiche di rifiuto e consultazioni.....	127
Sezione 2: Scambio di informazioni supplementari	130
CAPITOLO 6 – PRINCIPI E MECCANISMI PER AGEVOLARE L'ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA O ATTREZZATURE MILITARI PRODOTTE NELL'UE.....	132
Introduzione	132
Sezione 1: Principio guida	133
Sezione 2: Pacchetto di strumenti per facilitare il controllo delle esportazioni di prodotti comuni	135

NOTA INTRODUTTIVA

Tutti gli Stati membri hanno convenuto di attenersi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari all'atto della valutazione delle domande di esportazione dei prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari convenuto dall'UE. La posizione comune intende anche migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e favorire una migliore conoscenza reciproca delle politiche nazionali in materia di controllo delle esportazioni.

Il manuale si prefigge di assistere gli Stati membri nell'applicazione della posizione comune. Non si sostituisce in alcun modo alla posizione comune ma sintetizza gli orientamenti convenuti per l'interpretazione dei suoi criteri e l'attuazione dei suoi articoli. È destinato principalmente ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze di esportazione.

Il presente manuale sarà regolarmente aggiornato. La versione più recente sarà consultabile sul sito web del [servizio europeo per l'azione esterna](#).

CAPITOLO 1 – PROCEDURE DI RILASCIO DELLE LICENZE

Sezione 1: Migliori prassi in materia di documentazione riguardante l'utilizzatore/la destinazione finale

1.1. Vi è un nucleo comune di elementi che dovrebbe comparire nella documentazione riguardante l'utilizzatore/la destinazione finale eventualmente richiesta da uno Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Vi è inoltre una serie di elementi che potrebbero essere richiesti, a discrezione, da uno Stato membro.

1.2. La documentazione riguardante l'utilizzatore/la destinazione finale dovrebbe contenere almeno i seguenti dati:

- generalità dell'esportatore (almeno nome, indirizzo e ragione sociale);
- generalità dell'utilizzatore finale (almeno nome, indirizzo e ragione sociale). In caso di esportazione a una ditta che rivende le merci sul mercato locale, tale ditta sarà considerata l'utilizzatore finale;
- il paese di destinazione finale;
- descrizione delle merci da esportare (tipo, caratteristiche) oppure riferimento al numero di contratto – o al numero di ordinazione che vi figura – concluso con le autorità del paese di destinazione finale;
- quantità e/o valore delle merci esportate;
- firma, nome e posizione dell'utilizzatore finale e, se del caso, dell'autorità di certificazione;
- data del certificato di utilizzatore finale;
- destinazione finale e/o, ove opportuno, clausola di non riesportazione;
- indicazione della destinazione finale delle merci;
- ove opportuno, l'impegno a far sì che le merci da esportare non siano utilizzate a fini diversi dalla destinazione dichiarata;
- ove opportuno, l'impegno a far sì che le merci non siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari o per missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

1.3. Gli elementi che *potrebbero* essere richiesti, a discrezione, da uno Stato membro comprendono, tra le altre cose:

- l'impegno a far sì che:
 - la destinazione finale delle merci sia di tipo civile;
 - le merci siano incorporate;
 - le merci siano riesportate in un determinato paese;
- una clausola che vieti la riesportazione delle merci contemplate nel certificato di utilizzatore finale. Una siffatta clausola potrebbe, tra le altre cose:
 - contenere un divieto di riesportazione puro e semplice;
 - prevedere che la riesportazione sia subordinata a un consenso per iscritto delle autorità del paese di esportazione iniziale;
 - consentire la riesportazione verso taluni paesi segnalati nel certificato di utilizzatore finale senza previa autorizzazione delle autorità del paese di esportazione;
 - contemplare l'impegno del destinatario finale/utilizzatore finale a far sì che le merci esportate non siano ritrasferite a un utilizzatore finale interno non autorizzato;
- generalità complete, se del caso, dell'intermediario;
- qualora il certificato di utilizzatore finale provenga dal governo del paese di destinazione delle merci, il certificato sarà autenticato dalle autorità del paese di esportazione in modo da verificare l'autenticità della firma e l'autorizzazione del firmatario ad assumere impegni a nome del proprio governo;
- l'impegno a far sì che le merci siano utilizzate esclusivamente in conformità dei principi stabiliti dal diritto internazionale umanitario e dagli strumenti del diritto internazionale dei diritti umani;
- l'impegno del destinatario finale a fornire su richiesta allo Stato di esportazione un certificato di verifica della consegna;
- il consenso, da parte del destinatario finale/utilizzatore finale, a permettere lo svolgimento di controlli in loco;
- garanzie fornite dall'utilizzatore finale che dimostrino la sua capacità di gestire armi e munizioni in condizioni di sicurezza, compresa la sua capacità di gestire in modo sicuro le scorte in cui saranno immagazzinate le merci;
- se rilasciato da un'autorità pubblica, un numero unico di identificazione del certificato/della dichiarazione.

I controlli della destinazione finale e dell'utilizzatore finale, ivi compreso il requisito relativo a un certificato di utilizzatore finale, sono fondamentali ai fini della valutazione e del monitoraggio delle esportazioni di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. A tale riguardo, quando effettuano detti controlli, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione il corpus esistente di buone prassi concernenti i controlli della destinazione finale e dell'utilizzatore finale nonché la documentazione riguardante l'utilizzatore finale, in particolare i seguenti documenti:

Unione europea

- Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni

Intesa di Wassenaar

- Elenco indicativo di garanzie comunemente usate riguardo alla destinazione finale (approvato nella plenaria del 1999; modificato nella plenaria del 2005)
- Introduzione ai controlli riguardanti l'utilizzatore finale/la destinazione finale per le esportazioni di attrezzature militari (approvato nella plenaria del 3 luglio 2014)

OSCE

- Manuale delle migliori prassi relative alle armi di piccolo calibro e leggere
- Elementi standard dei certificati di destinazione finale e procedure di verifica per le esportazioni di SALW
- Modello di certificato di destinazione finale per le armi di piccolo calibro e leggere

Sezione 2: Valutazione delle domande di incorporazione e riesportazione

- 2.1. Come per tutte le domande di licenza, gli Stati membri applicano pienamente la posizione comune alle domande di licenza relative a merci, nel caso sia inteso che le merci devono essere incorporate in prodotti destinati alla riesportazione. Tuttavia, nel valutare tali domande, gli Stati membri prenderanno altresì in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi:
- i) le politiche di controllo delle esportazioni e l'efficacia del sistema di controllo delle esportazioni del paese in cui è effettuata l'incorporazione;
 - ii) l'importanza delle loro relazioni con tale paese in materia di difesa e di sicurezza;
 - iii) la rilevanza e la portata delle merci rispetto alle merci nelle quali esse devono essere incorporate e rispetto all'eventuale destinazione finale dei prodotti finiti che potrebbe suscitare preoccupazione;
 - iv) la facilità con la quale le merci, o parti considerevoli di esse, potrebbero essere rimosse dalle merci nelle quali devono essere incorporate;
 - v) l'organismo permanente verso cui le merci devono essere esportate.

Sezione 3: Controllo ex post (a posteriori): verifica documentale, in loco a livello nazionale, successiva alla spedizione

3.1. Se è vero che i criteri della posizione comune si concentrano soprattutto sulla fase di controllo precedente il rilascio della licenza, la verifica documentale o i controlli successivi alla spedizione possono costituire uno strumento complementare per la politica nazionale di controllo delle esportazioni di armi.

Le misure di verifica successiva alla spedizione, ad esempio le ispezioni in loco, sono strumenti utili per contribuire a impedire lo sviamento all'interno del paese destinatario o la riesportazione a condizioni non ammissibili. Lo stesso vale per la verifica documentale e l'autenticazione dei certificati.

Tutti questi strumenti possono contribuire a garantire la tracciabilità nel tempo dal fabbricante all'utilizzatore finale del materiale esportato, al fine di evitare o individuare, per quanto possibile, sviamenti, usi indesiderati, traffico illecito o inosservanza delle garanzie stabilite nei documenti di controllo. È essenziale un esame globale delle relazioni bilaterali e della sovranità e qualsiasi azione proposta sarà sempre realizzata con l'accordo e la collaborazione delle autorità dello Stato importatore.

A tal fine, con riferimento all'articolo 5 della posizione comune, il certificato di utilizzatore finale potrebbe includere una clausola di verifica delle esportazioni secondo cui le autorità del paese importatore si impegnano a stabilire con le autorità nazionali di controllo delle esportazioni il meccanismo di verifica e monitoraggio che consente un controllo ex post delle merci esportate.

Nel definire e applicare le misure di verifica successiva alla spedizione, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione il corpus esistente di buone prassi concernenti tali misure.

Al fine di condividere le informazioni disponibili su base volontaria, gli Stati membri che effettuano misure di verifica successiva alla spedizione sono invitati a informare i partner della loro esperienza in questo campo e delle conoscenze di interesse generale ricavate da tali misure di verifica.

Sezione 4: Esportazione di attrezzature sottoposte ad autorizzazione utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie

4.1. In alcuni casi, gli Stati membri valutano l'eventualità di autorizzare l'esportazione di prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE quando sono destinati a fini umanitari, mentre tale esportazione sarebbe di norma rifiutata sulla base dei criteri che figurano all'articolo 2 della posizione comune. Nelle zone reduci da conflitti, alcuni prodotti possono contribuire in maniera significativa alla sicurezza della popolazione civile e alla ricostruzione economica. Questo tipo di esportazioni non è necessariamente incompatibile con i criteri. Tali esportazioni, come tutte le altre, saranno esaminate caso per caso. Gli Stati membri chiederanno garanzie adeguate per evitare l'uso improprio delle esportazioni e, se del caso, adotteranno disposizioni per il rimpatrio delle attrezzature.

Sezione 5: Definizioni

Ai fini della posizione comune s'intende per:

- "transito": movimenti nell'ambito dei quali le merci (attrezzature militari) si limitano ad attraversare il territorio di uno Stato membro;
- "trasbordo": transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico (in genere) su un altro mezzo di trasporto con il quale vengono esportate;
- come definito nell'articolo 2 della posizione comune 2003/468/PESC, "attività di intermediazione": le attività di persone ed entità:
 - i. che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di prodotti figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo, oppure
 - ii. che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali prodotti in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo;
- "licenza di esportazione": l'autorizzazione ufficiale, provvisoria o definitiva, ad esportare o trasferire attrezzature militari rilasciata dalla competente autorità nazionale. Le licenze di esportazione includono:
 - i. le licenze di esportazioni fisiche, anche se destinate alla produzione di attrezzature militari soggetta a licenza;
 - ii. le licenze di intermediazione;
 - iii. le licenze di transito o trasbordo;
 - iv. le licenze di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, fax o telefono.

Poiché le procedure per il trattamento delle domande da parte delle autorità nazionali degli Stati membri preposte al rilascio della licenza divergono ampiamente, gli obblighi di scambio di informazioni (ad esempio le notifiche di rifiuti) dovrebbero essere, se del caso, adempiuti nella fase precedente il rilascio della licenza, ad esempio per le licenze preliminari e le licenze per attività di commercializzazione o negoziazione di contratti. La legislazione degli Stati membri stabilisce i casi in cui è necessaria una licenza di esportazione;

- "incoraggiati a riesaminare": qualora emergano nuove informazioni pertinenti, ciascuno Stato membro è incoraggiato a riesaminare le licenze d'esportazione riguardanti i prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE dopo la loro concessione. Ciascuno Stato membro può decidere di riesaminare tali licenze prendendo in considerazione nuove informazioni pertinenti su una destinazione specifica o su una parte coinvolta nell'esportazione di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Ciò lascia impregiudicati i suoi obblighi e impegni di far rispettare gli embarghi sulle armi o le misure restrittive adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, o di rispettare altri impegni internazionali o obblighi basati sui trattati o la legislazione nazionale che rende obbligatorio tale riesame;
- "paese destinatario", "paese di destinazione finale", "paese acquirente": nel manuale per l'uso tali termini dovrebbero essere intesi nel contesto dei criteri specifici di cui all'articolo 2 della posizione comune e alla luce dei suoi obiettivi.

CAPITOLO 2 – ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI

Introduzione

Scopo delle migliori prassi è quello di assicurare una maggiore coerenza tra gli Stati membri nell'applicazione dei criteri che figurano all'articolo 2 della posizione comune 2008/944/PESC individuando i fattori da prendere in considerazione nel valutare le domande di licenza d'esportazione. Più che fornire una serie di istruzioni, si tratta di mettere in comune le migliori prassi per l'interpretazione dei criteri; il giudizio individuale resta una parte essenziale del processo e gli Stati membri hanno piena facoltà di applicare le loro specifiche interpretazioni. Le migliori prassi sono destinate ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze e altri funzionari delle amministrazioni e degli enti pubblici, le cui competenze, tra l'altro, in materia regionale, giuridica (ad es. legislazione relativa ai diritti umani, diritto pubblico internazionale), tecnica, di sviluppo, nonché su questioni connesse con la sicurezza e l'ambito militare dovrebbero informare il processo decisionale.

Le migliori prassi qui illustrate saranno riesaminate periodicamente o su richiesta di uno o più Stati membri, ovvero a seguito di eventuali future modifiche nella formulazione dei criteri riportati all'articolo 2 della posizione comune 2008/944/PESC.

Sezione 1: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 1

Come applicare il criterio 1

1.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 1 si applica, a priori, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari senza distinzioni. Le migliori prassi seguono tuttavia il principio secondo cui, in caso di rischio di violazione degli obblighi o degli impegni internazionali degli Stati membri o dell'UE nel suo insieme, si dovrebbe effettuare un'analisi accurata del criterio 1.

Obiettivo del criterio 1 è assicurare in particolare il rispetto delle sanzioni o delle misure restrittive decretate dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE, degli accordi di non proliferazione e di altri accordi sul disarmo, nonché degli altri obblighi e impegni internazionali. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e si dovrebbe tener conto del criterio 1 in caso di preoccupazione per eventuali incompatibilità con obblighi o impegni internazionali.

1.2. **Fonti di informazioni.** Le informazioni sul rischio di violazione degli obblighi o degli impegni internazionali vanno cercate innanzi tutto presso i responsabili degli uffici geografici del ministero degli Affari esteri che si occupano del singolo paese e dei relativi accordi di non proliferazione, disarmo o controllo delle esportazioni. Si raccomanda altresì di sollecitare il parere delle missioni diplomatiche degli Stati membri e di altre istituzioni governative, tra cui le fonti di intelligence.

Una base comune dell'UE che riunisce fonti di informazioni è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalla base di dati UE sui rifiuti di autorizzazione e dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio UE sui rispettivi paesi o su questioni di sicurezza. Gli elenchi di misure restrittive, ivi inclusi gli embarghi sulle armi, sono aggiornati periodicamente dal SEAE e sono accessibili tramite i normali sistemi di informazione. Gli orientamenti generali della politica di non proliferazione dell'UE si trovano nella strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e nelle clausole in materia di non proliferazione degli accordi bilaterali.

Documenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni competenti quali l'AIEA e l'OPCW sarebbero utili per definire i requisiti di specifici accordi o regimi internazionali, nonché per determinare la politica del paese destinatario sotto questo profilo.

Nell'allegato 1 della presente sezione figura un elenco di siti web pertinenti.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

1.3. Il criterio 1 prevede che una licenza di esportazione sia respinta ove l'approvazione fosse incompatibile con gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, ivi inclusi:

- a) gli obblighi degli Stati membri e i loro impegni di rispettare misure di embargo sulle armi adottate dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Gli Stati membri dovrebbero controllare la destinazione dichiarata o probabile delle esportazioni e l'ubicazione dell'utilizzatore finale rispetto agli embarghi attuati dall'ONU, dall'UE e dall'OSCE. Poiché l'elenco dei paesi, degli organismi non statali e degli individui (ad esempio i gruppi terroristici e i singoli terroristi) soggetti ad embargo è sottoposto a frequenti modifiche, si dovrebbe tener conto con la massima cura dei recenti sviluppi.

I paesi, gli organismi non statali e gli individui soggetti a sanzioni dell'ONU, dell'UE e dell'OSCE coincidono in larga misura. Tuttavia, l'elenco dei beni (sia ad uso militare che a duplice uso) nel quadro di vari embarghi nei confronti dello stesso utilizzatore finale può variare e le restrizioni imposte possono essere obbligatorie o non obbligatorie. Per garantire un'interpretazione uniforme in ambito UE della portata delle sanzioni ONU giuridicamente vincolanti, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza sono integrate nel diritto dell'UE sotto forma di una decisione del Consiglio e, se del caso, di un regolamento del Consiglio. In caso di incertezza nell'interpretazione delle sanzioni obbligatorie dell'ONU, si dovrebbero pertanto consultare gli elenchi delle sanzioni dell'UE. Per quanto riguarda le sanzioni dell'ONU e dell'OSCE non giuridicamente vincolanti, l'interpretazione è lasciata agli Stati membri.

L'*acquis* delle conferenze degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi (ATT) fornisce orientamenti volontari ed elementi di sostegno per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'ATT, che vieta i trasferimenti internazionali di armi convenzionali, relative munizioni e parti e componenti a entità soggette a embarghi sulle armi stabiliti dalle Nazioni Unite.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza, per evitare conflitti con i loro obblighi internazionali, gli Stati membri dovrebbero seguire le restrizioni più rigide ad essi applicabili o per essi vincolanti.

- b) gli obblighi degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche e della convenzione sulle armi chimiche

TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI (TNP)

Il TNP è un trattato giuridicamente vincolante. Esso riconosce agli Stati parte il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di attrezzature, materiali e pertinenti informazioni per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Tuttavia, l'articolo I del TNP impone agli Stati dotati di armi nucleari (NWS) l'obbligo di non trasferire ad alcun destinatario armi nucleari o altri dispositivi nucleari. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 2, del TNP, gli Stati dotati e quelli non dotati di armi nucleari (NNWS) si sono impegnati a non trasferire materie grezze o materie fissili speciali ovvero attrezzature o materie specialmente concepite o preparate per la trasformazione, l'impiego o la produzione di materie fissili speciali, ad alcun NNWS per scopi pacifici, a meno che non si tratti di materie o attrezzature soggette ad adeguate misure di salvaguardia (AIEA).

Oggetti, materie e attrezzature che rientrano nel campo di applicazione del trattato (articoli I e III):

- armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari;
- materie grezze o materie fissili speciali;
- attrezzature o materie specialmente concepite o preparate per la trasformazione, l'impiego o la produzione di materie fissili speciali.

Il TNP non dà una definizione né indica un elenco dettagliato dei dispositivi e prodotti di cui sopra. Quanto alle armi nucleari o ad altri ordigni esplosivi nucleari, una pubblicazione dell'UNIDIR¹ dà la seguente definizione: "per arma nucleare s'intende un'arma costituita da esplosivo nucleare e da un vettore; l'esplosivo nucleare è un congegno che rilascia energia mediante fissione nucleare o mediante una reazione di fissione e fusione nucleare (vettori per gli esplosivi nucleari potrebbero essere le bombe aeree, i missili balistici e da crociera, le granate d'artiglieria, le mine navali e i siluri e le mine terrestri)". Per la definizione delle materie grezze o delle materie fissili speciali si fa riferimento allo statuto dell'AIEA (articolo XX). Informazioni pertinenti in materia di prodotti e tecnologie nucleari e prodotti e tecnologie nucleari a duplice uso sono reperibili negli elenchi di controllo del gruppo dei fornitori nucleari e del comitato Zangger, nonché nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (categoria ML7, punto a) e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), nonché nei pertinenti regolamenti del Consiglio che impongono sanzioni nei confronti di determinati paesi.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza di beni e tecnologie coperti dal TNP, gli Stati membri dovrebbero considerare se il paese destinatario è uno Stato parte del TNP e se le necessarie salvaguardie AIEA sono in vigore.

¹ *Coming to terms with security, A Lexicon for Arms Control, Disarmament and Confidence Building* (Risolvere la questione della sicurezza. Lessico per il controllo delle armi, il disarmo e il rafforzamento della fiducia) (2004), pubblicazione dell'UNIDIR.

CONVENZIONE SULLE ARMI BIOLOGICHE E TOSSINICHE (BTWC)

La BTWC è un trattato giuridicamente vincolante che proibisce la messa a punto, la produzione, l'immagazzinamento, l'acquisizione e la conservazione delle armi biologiche e tossiniche e dei relativi vettori. Si osservi tuttavia che ai sensi dell'articolo X della convenzione gli Stati parte hanno il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di attrezzature, materiali e pertinenti informazioni, purché sia finalizzato a scopi pacifici.

Il campo di applicazione della BTWC copre i seguenti prodotti (articolo I):

- agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantitativi che non siano destinati ad uso profilattico, protettivo o ad altri scopi pacifici;
- armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.

La BTWC non comprende un elenco dettagliato dei suddetti prodotti. Informazioni pertinenti sono reperibili nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (categoria ML7), negli elenchi di controllo del gruppo Australia e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione).

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza di beni e tecnologie coperti dalla BTWC, si dovrebbe tener conto del fatto che, secondo la BTWC,

- le domande di esportazione di agenti biologici del tipo ed in quantitativi che non siano destinati ad uso profilattico, protettivo o ad altri scopi pacifici devono essere rifiutate (la lotta contro le malattie e le misure di sanità pubblica sono possibili a scopi pacifici);
- è vietato il trasferimento di qualsiasi tipo di armi convenzionali, attrezzature militari o vettori destinati all'uso di tali agenti a scopi offensivi o in conflitti armati.

CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE (CWC)

La CWC è un trattato giuridicamente vincolante che proibisce lo sviluppo, la produzione, l'immagazzinaggio, il trasferimento e l'uso di armi chimiche e ne stabilisce la distruzione tempestiva. Nel contempo sottolinea il diritto degli Stati parte di partecipare allo scambio internazionale di informazioni scientifiche, prodotti chimici e attrezzature per scopi non vietati ai sensi della convenzione.

Secondo la definizione di cui all'articolo II della CWC, per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme o separatamente:

- composti chimici tossici (composti chimici che possono causare morte o incapacità temporanea) e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla convenzione;
- munizioni e dispositivi specificamente progettati per causare la morte o altri danni attraverso le proprietà tossiche dei composti chimici suindicati, che si sprigionerebbero a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;
- qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego delle munizioni e dei dispositivi di cui sopra.

La CWC comprende un allegato esaustivo sui composti chimici, che costituisce parte integrante della convenzione. Altre informazioni pertinenti sono reperibili nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (categoria ML7), negli elenchi di controllo del gruppo Australia e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione).

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza di beni coperti dalla CWC, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il seguente elenco non esaustivo di elementi:

- gli Stati parte hanno l'obbligo generale di rifiutare il trasferimento delle armi chimiche di cui all'articolo II della CWC;

- l'allegato della CWC sui composti chimici comprende tre cosiddette tabelle (elenchi di composti chimici). Il regime dei trasferimenti per le tabelle 1, 2 e 3 è specificato rispettivamente nelle parti VI, VII e VIII dell'allegato della CWC sulle verifiche. Dato che c'è una sovrapposizione tra il punto ML7 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e le tabelle CWC, come prima cosa si dovrebbe stabilire se l'agente chimico o precursore in questione inserito nel punto ML7 è riportato o meno nelle tabelle CWC. Successivamente, in caso di domanda di esportazione di un composto chimico di una tabella CWC, si dovrebbero seguire le norme di trasferimento previste nella parte corrispondente dell'allegato CWC sulle verifiche;
- la CWC non vieta scopi di ricerca, medici, farmaceutici o di protezione.

b bis) gli obblighi degli Stati membri che hanno ratificato la convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, e i pertinenti protocolli allegati

La convenzione su certe armi convenzionali (CCW) contiene divieti o restrizioni sull'uso di talune armi convenzionali. Cinque protocolli sono allegati alla convenzione:

- i protocolli I, II e III (il protocollo I relativo alle schegge non individuabili, il protocollo II, modificato, sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni e il protocollo III sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie);
- il protocollo IV sulle armi laser accecanti;
- il protocollo V sugli ordigni e residuati bellici esplosivi;

b ter) gli obblighi degli Stati membri in virtù del trattato sul commercio delle armi

Articolo 1 Obiettivi e finalità

L'obiettivo del presente Trattato è di: – istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; – prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione; al fine di: – contribuire alla pace, la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali; – ridurre le sofferenze umane; – promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte.

- (c) gli obblighi degli Stati membri in virtù della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa)

Il più ampio strumento internazionale relativo alle mine antipersona è la convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (anche nota come convenzione di Ottawa). Gli Stati parte della convenzione si sono impegnati, tra l'altro, a non utilizzare, sviluppare, produrre o acquisire in altro modo, stoccare, detenere o trasferire mine antipersona se non per distruggerle. Inoltre hanno convenuto di non aiutare, incoraggiare o indurre nessuno in alcun modo a impegnarsi in attività vietate agli Stati parte.

Alcuni paesi, benché non siano parti della convenzione di Ottawa, hanno annunciato una moratoria delle esportazioni di mine terrestri antipersona.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza, conformemente ai loro obblighi internazionali, gli Stati membri che aderiscono alla convenzione di Ottawa rifiutano siffatte esportazioni, a meno che non le ritengano finalizzate alla distruzione.

- c bis) gli impegni degli Stati membri nell'ambito del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

Un obiettivo del programma d'azione è quello di prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Secondo quanto concordato, tale obiettivo sarà in parte conseguito attraverso la cooperazione a livello nazionale, regionale e globale. Gli Stati membri hanno convenuto di migliorare la legislazione nazionale in materia di armi di piccolo calibro, i controlli delle importazioni/esportazioni e la gestione delle scorte nonché di impegnarsi a fornire cooperazione e assistenza. Tra i risultati degli incontri nell'ambito del programma d'azione figurano: lo strumento internazionale per il rintracciamento, le raccomandazioni di un gruppo di esperti governativi sui controlli dell'intermediazione e il sistema di sostegno all'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite (PoA-ISS).

c ter) gli impegni degli Stati membri nell'ambito del quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita

Con il quadro globale, gli Stati decidono di ridurre i rischi di sviamento e di sicurezza associati alle munizioni convenzionali stabilendo obiettivi che comprendono tutti gli aspetti della gestione delle munizioni durante tutto il ciclo di vita. Gli Stati si sono impegnati ad attuare quindici obiettivi per una gestione sicura e sostenibile delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita. Tra questi figurano, tra l'altro, la promozione della trasparenza delle catene di approvvigionamento per ridurre al minimo e mitigare i rischi di sviamento, l'uso di certificati di utilizzatore finale e il miglioramento dei contrassegni e del tracciamento delle munizioni convenzionali. Il quadro globale promuove inoltre misure di sicurezza, quali l'adozione di processi adeguati di riduzione del rischio per la gestione delle scorte nazionali di munizioni convenzionali, l'uso di sistemi di sorveglianza sistematici e sostenibili e una adeguata gestione degli inventari e registrazione delle armi. Il quadro globale è politicamente vincolante, ma i suoi obiettivi stabiliscono misure chiare e utili da prendere in considerazione durante le valutazioni dei rischi che precedono il rilascio delle licenze e volte a promuovere una gestione sicura e sostenibile delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita a livello nazionale, subregionale, regionale e globale, anche attraverso la cooperazione e l'assistenza internazionali.

(d) gli impegni degli Stati membri nell'ambito del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del comitato Zangger, del gruppo dei fornitori nucleari, dell'intesa di Wassenaar e del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici

Dal 20 maggio 2021 il regolamento (UE) 2021/821 del Consiglio istituisce un regime dell'UE di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Il regolamento contiene in allegato un elenco complessivo di tutti i prodotti soggetti a controlli all'esportazione e un elenco dei prodotti a duplice uso più critici, che sono soggetti a norme ancora più restrittive. Tali elenchi potrebbero essere usati come riferimento per la maggior parte dei prodotti contemplati dal gruppo Australia, dal regime di non proliferazione nel settore missilistico, dal comitato Zangger, dal gruppo dei fornitori nucleari, dall'intesa di Wassenaar e dal codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici.

GRUPPO AUSTRALIA

Il gruppo Australia è un gruppo informale. I partecipanti non sottoscrivono obblighi giuridicamente vincolanti: l'efficacia della cooperazione tra i partecipanti dipende unicamente dal loro impegno nel realizzare gli obiettivi di non proliferazione delle armi chimiche e biologiche (CBW) e le misure nazionali volte a impedirne la diffusione.

La politica "no undercut" del gruppo Australia è l'elemento fondamentale degli impegni dei membri volti ad assicurare un approccio comune ai controlli delle esportazioni connesse con le CBW. Se un membro rifiuta l'esportazione di un prodotto che fa parte dell'elenco del gruppo Australia per ragioni di non proliferazione delle CBW, tutti gli altri membri convengono di non approvare domande di licenza di esportazione sostanzialmente identiche senza prima essersi consultati con il membro che ha emesso il primo rifiuto.

Il trasferimento di agenti biologici o chimici controllati dal gruppo Australia dovrebbe essere autorizzato solo previo accertamento, da parte del paese membro esportatore, che è esclusa qualsiasi destinazione finale connessa con le CBW.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il seguente elenco non esaustivo di elementi:

- importanza del trasferimento in termini di potenziale sviluppo, produzione o immagazzinaggio di armi chimiche o biologiche;
- se le attrezzature, il materiale o la tecnologia connessa da trasferire siano adeguati alla destinazione finale dichiarata;
- se sembri esservi un rischio significativo di sviamento verso programmi legati alle armi chimiche o biologiche;
- se un trasferimento sia stato precedentemente rifiutato all'utilizzatore finale o se questi abbia sviato eventuali trasferimenti precedentemente autorizzati per scopi incompatibili con gli obiettivi di non proliferazione;
- se vi siano buone ragioni per sospettare che i destinatari siano stati coinvolti in attività clandestine o illegali di approvvigionamento;
- se vi siano buone ragioni per sospettare, o se sia accertato, che lo Stato destinatario ha o sta perseguendo programmi di guerra chimica o biologica;

- se l'utilizzatore finale sia in grado di manipolare e immagazzinare in condizioni di sicurezza il prodotto trasferito;
- se i beni esportati non siano intesi per la riesportazione. Se riesportati, i beni sarebbero adeguatamente controllati dal governo destinatario e si otterrebbero rassicurazioni soddisfacenti che un ulteriore trasferimento a un paese terzo possa avvenire solo previo consenso dello stesso governo;
- se lo Stato destinatario ed eventuali Stati intermedi dispongano di efficaci sistemi di controllo delle esportazioni;
- se lo Stato destinatario sia parte della convenzione sulle armi chimiche o della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche e adempia gli obblighi previsti da tali convenzioni;
- se le azioni governative, le dichiarazioni e le politiche dello Stato destinatario vadano a sostegno della non proliferazione delle armi chimiche e biologiche e se lo Stato destinatario adempia i suoi obblighi internazionali nel campo della non proliferazione.

REGIME DI NON PROLIFERAZIONE NEL SETTORE MISSILISTICO (MTCR)

L'MTCR è un regime informale convenuto da paesi che condividono gli obiettivi della non proliferazione di vettori non pilotati di armi di distruzione di massa e che cercano di coordinare le azioni nazionali in materia di licenze di esportazione al fine di impedirne la proliferazione.

L'MTCR si basa sull'adesione ad orientamenti comuni in materia di politica delle esportazioni (orientamenti MTCR) applicati a un elenco comune completo di prodotti controllati (allegato su attrezzature, software e tecnologia dell'MTCR). Ciascuno Stato membro ha attuato gli orientamenti conformemente alla legislazione nazionale e le decisioni sulle domande di trasferimento sono prese a livello nazionale.

Nel valutare le domande di trasferimento per prodotti figuranti nell'allegato, gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

- esigenza di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- capacità e obiettivi dei programmi missilistici e spaziali dello Stato destinatario;
- importanza del trasferimento in termini di sviluppo potenziale dei vettori (diversi dagli aeromobili con equipaggio) recanti armi di distruzione di massa;
- valutazione della destinazione finale dei trasferimenti. Qualora il trasferimento possa contribuire alla messa a punto di vettori di armi di distruzione di massa, i trasferimenti dovrebbero essere autorizzati solo dopo aver ricevuto adeguata assicurazione da parte del governo dello Stato destinatario che:
 - i prodotti saranno usati solo allo scopo dichiarato e tale uso non sarà modificato né i prodotti saranno modificati o riprodotti senza l'assenso preliminare del governo che autorizza;
 - né i prodotti né le riproduzioni o i derivati degli stessi saranno ritrasferiti senza l'assenso preliminare del governo che autorizza;
- applicabilità degli accordi multilaterali pertinenti;
- rischio che prodotti controllati cadano nelle mani di terroristi e gruppi terroristici.

In caso di rifiuto emesso da un altro paese membro per un trasferimento sostanzialmente identico, tutti gli altri membri convengono di non approvare domande di licenza di esportazione sostanzialmente identiche senza prima essersi consultati con il membro che ha emesso il primo rifiuto.

GRUPPO DEI FORNITORI NUCLEARI (GFN)

Il GFN è un regime informale i cui membri cercano di contribuire alla non proliferazione delle armi nucleari mediante l'attuazione di orientamenti per le esportazioni nucleari e connesse al nucleare.

Gli orientamenti del GFN sono attuati da ogni governo partecipante in base alle proprie leggi e prassi nazionali. Le decisioni riguardanti le domande di esportazione sono prese a livello nazionale in base ai requisiti nazionali applicabili alle licenze di esportazione.

Il principio fondamentale è che i fornitori non dovrebbero autorizzare trasferimenti di attrezzature, materiali, software o tecnologie connesse di cui all'allegato:

- per uso in uno Stato non dotato di armi nucleari nell'ambito di attività di esplosione nucleare o di attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia, oppure
- in generale, in presenza di un rischio inaccettabile di sviamento verso un'attività siffatta, o allorché i trasferimenti sono contrari all'obiettivo di evitare la proliferazione delle armi nucleari, oppure
- in presenza di un rischio inaccettabile di sviamento verso atti di terrorismo nucleare.

Nel considerare l'opportunità di autorizzare trasferimenti nucleari o connessi al nucleare, conformemente al GFN, gli Stati membri dovrebbero agire con prudenza al fine di realizzare il principio fondamentale e dovrebbero tener conto di certi fattori pertinenti, tra cui:

- se lo Stato destinatario sia parte del TNP o del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina o di un analogo accordo internazionale di non proliferazione nucleare giuridicamente vincolante, e abbia sottoscritto un accordo di salvaguardia dell'AIEA applicabile a tutte le attività nucleari pacifiche nel proprio territorio;
- se uno Stato destinatario che non sia parte del TNP o del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina o di un analogo accordo internazionale di non proliferazione nucleare giuridicamente vincolante abbia attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia dell'AIEA;
- se la tecnologia connessa al nucleare da trasferire sia adeguata alla destinazione finale dichiarata e se la destinazione finale sia adeguata all'utilizzatore finale;

- se la tecnologia connessa al nucleare da trasferire debba essere usata per la ricerca o per lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di impianti di arricchimento o di ritrattamento;
- se le azioni governative, le dichiarazioni e le politiche dello Stato destinatario vadano a sostegno della non proliferazione delle armi nucleari e se lo Stato destinatario adempia i suoi obblighi internazionali nel campo della non proliferazione;
- se i destinatari siano stati coinvolti in attività clandestine o illegali;
- se l'utilizzatore finale non abbia avuto l'autorizzazione per un trasferimento o se abbia sviato eventuali trasferimenti precedentemente autorizzati verso scopi incompatibili con gli orientamenti;
- se vi sia ragione di credere che sussiste un rischio di sviamento verso atti di terrorismo nucleare;
- se vi sia un rischio di ritrasferimenti di attrezzature, materiale, software o tecnologia connessa indicati in allegato o di trasferimento di riproduzioni di essi incompatibili con il principio fondamentale, in seguito all'incapacità dello Stato destinatario di sviluppare e mantenere adeguati ed efficaci controlli nazionali delle esportazioni e dei trasbordi, di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

INTESA DI WASSENAAR (WA)

L'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso è un regime informale di controllo delle esportazioni. L'adesione a tale intesa non crea obblighi giuridici per gli Stati partecipanti. La decisione di concedere o rifiutare il trasferimento di qualsiasi prodotto è di esclusiva competenza di ciascuno Stato partecipante. Tutte le misure nell'ambito dell'intesa sono prese conformemente alla legislazione e alle politiche nazionali e la loro attuazione è di competenza nazionale.

Le politiche nazionali, comprese le decisioni di approvare o rifiutare le licenze, si ispirano alle migliori prassi, agli orientamenti o agli elementi convenuti nel quadro dell'intesa. Per il testo completo di questi documenti si veda il sito web dell'intesa di Wassenaar <http://www.wassenaar.org>

Nel valutare l'opportunità di autorizzare i trasferimenti di beni elencati dall'intesa di Wassenaar, gli Stati membri dovrebbero tener conto che gli impegni di principio nel quadro dell'intesa comprendono:

- mantenimento dei controlli nazionali sulle esportazioni dei prodotti compresi negli elenchi di controllo;
- scambio su base volontaria di informazioni che aumentino la trasparenza sui trasferimenti di armi nonché su beni e tecnologie sensibili a duplice uso;
- per i prodotti figuranti nell'elenco delle munizioni: scambio di informazioni ogni sei mesi sulle consegne di armi convenzionali a Stati non partecipanti;
- per i prodotti figuranti nell'elenco dei beni a duplice uso, notifica di tutte le licenze rifiutate a Stati non partecipanti, in forma aggregata, due volte all'anno;
- per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti sensibili e nell'elenco dei prodotti molto sensibili, notifica di tutte le licenze rifiutate a Stati non partecipanti su base individuale e di tutte le licenze rilasciate a Stati non partecipanti, in forma aggregata, due volte all'anno;
- notifica agli Stati partecipanti dell'approvazione di una licenza rifiutata da un altro Stato partecipante per una transazione sostanzialmente identica negli ultimi tre anni (notifica di "undercut"). La decisione di concedere o rifiutare il trasferimento di qualsiasi prodotto è di esclusiva competenza di ciascuno Stato partecipante.

COMITATO ZANGGER

Il comitato Zangger è un regime informale che contribuisce notevolmente all'interpretazione dell'articolo III, paragrafo 2, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e fornisce così un orientamento a tutte le parti del trattato.

Nel valutare le domande di trasferimento per i prodotti contemplati dal comitato Zangger, gli Stati membri prendono in considerazione i seguenti fattori:

- la fornitura di materie grezze o materie fissili speciali a uno Stato non dotato di armi nucleari a scopi pacifici è vietata a meno che tali materie non siano soggette a misure di salvaguardia nel quadro di un accordo con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);
- se desidera fornire materie grezze o materie fissili speciali a uno Stato non dotato di armi nucleari a scopi pacifici, il governo:
 - specifica allo Stato destinatario, come condizione per la fornitura, che le materie grezze o materie fissili speciali o le materie fissili speciali prodotte nel o dal loro uso non devono essere sviate verso armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, e
 - si accerta che siano applicate alle materie in questione misure di salvaguardia a tal fine, nel quadro di un accordo con l'Agenzia e conformemente al suo sistema di salvaguardie;
- in caso di esportazioni dirette di materie grezze o materie fissili speciali verso Stati non dotati di armi nucleari che non siano parte del TNP, il governo si accerta, prima di autorizzare l'esportazione delle materie in questione, che esse saranno soggette a misure di salvaguardia nel quadro di un accordo con l'AIEA non appena lo Stato destinatario se ne assume la responsabilità ma non oltre il momento in cui le materie raggiungono la destinazione;
- nell'esportare materie grezze o materie fissili speciali verso uno Stato dotato di armi nucleari che non sia parte del TNP, il governo chiede adeguate assicurazioni che le materie non saranno riesportate verso uno Stato non dotato di armi nucleari che non sia parte del TNP, a meno che non si provveda all'accettazione delle salvaguardie AIEA da parte dello Stato destinatario di tale riesportazione;
- viene presentato un resoconto annuale delle esportazioni di materie grezze e materie fissili speciali verso Stati non dotati di armi nucleari che non siano parte del TNP.

CODICE DI CONDOTTA DELL'AIA CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEI MISSILI BALISTICI (HCOC)

L'HCOC è uno strumento di non proliferazione politicamente vincolante che affronta il problema dei missili balistici utilizzabili come vettori di armi di distruzione di massa. Obiettivo centrale del codice è aumentare la trasparenza e la fiducia tra gli Stati firmatari mediante l'attuazione di misure specifiche miranti a rafforzare la fiducia, ovvero notifiche prima del lancio di missili balistici e di veicoli di lancio nello spazio e dichiarazioni annuali relative alle politiche in materia di missili balistici e di veicoli di lancio nello spazio.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza, gli Stati membri dovrebbero considerare se uno Stato abbia o no sottoscritto l'HCOC e i suoi principi fondamentali:

- urgenza di impedire e contenere la proliferazione di missili balistici utilizzabili come vettori di armi di distruzione di massa;
- importanza di rafforzare gli strumenti di disarmo e multilaterali di non proliferazione;
- riconoscimento della necessità di non escludere gli Stati dallo sfruttamento dei vantaggi offerti dallo spazio a scopi pacifici, ma di evitare che, così facendo, essi contribuiscano alla proliferazione dei missili balistici utilizzabili come vettori di armi di distruzione di massa;
- necessità di adeguate misure di trasparenza per quanto riguarda i programmi relativi a missili balistici e veicoli di lancio nello spazio.

Altri obblighi e impegni internazionali possono comprendere, in particolare:

- gli obblighi internazionali degli Stati membri che hanno ratificato la convenzione sulle munizioni a grappolo;
- gli obblighi internazionali degli Stati parte della convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

1.4. **Giudizio conclusivo.** Sulla base della valutazione di cui sopra, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione rappresenti una violazione degli obblighi e impegni internazionali dello Stato membro o dell'UE, nel qual caso dovrebbe essere rifiutata.

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Elenco delle sanzioni dell'UE (SEAE) (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>)
- Elenco degli embarghi in vigore (SIPRI) (<http://www.sipri.org/databases/embargoes>)
- Agenzia internazionale per l'energia atomica (TNP) (www.iaea.org)
- Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (Disarmo, BTWC) (www.unog.ch)
- Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) (<https://disarmament.unoda.org/>)
- Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (CWC) (www.opcw.org)
- Trattato sul commercio delle armi (<https://thearmstradetreaty.org/>)
- Convenzione per la messa al bando delle mine antipersona (<https://www.apminebanconvention.org/>)
- Convenzione sulle munizioni a grappolo (<http://www.clusterconvention.org/>)
- Convenzione su certe armi convenzionali (<https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/>)
- Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antipersona (www.icbl.org)
- Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (www.gichd.ch)
- Gruppo Australia (www.australiagroup.net)
- Regime di non proliferazione nel settore missilistico (www.mtcr.info)
- Comitato Zangger (www.zanggercommittee.org)
- Gruppo dei fornitori nucleari (www.nuclearsuppliersgroup.org)
- Intesa di Wassenaar (www.wassenaar.org)
- Codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici (HCOC) (www.hcoc.at)

Sezione 2: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 2

Come applicare il criterio 2

2.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 2 si applica, a priori, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari senza distinzioni. Tuttavia, poiché il criterio 2 stabilisce un nesso con il rispetto dei diritti umani, compresa la situazione dei diritti umani, e con il rispetto del diritto internazionale umanitario nel paese di destinazione finale, occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari verso i paesi in cui si riportano violazioni di tali diritti o del diritto internazionale umanitario.

2.2. **Fonti di informazioni.** Una base comune dell'UE che riunisce le fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani e, in alcuni casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio UE sul relativo paese destinatario. Questi documenti di solito tengono già conto delle informazioni messe a disposizione da altri organi e fonti di informazione internazionali. Tuttavia, poiché l'analisi caso per caso è essenziale e ciascuna domanda di licenza ha la sua specificità, informazioni ulteriori potrebbero essere ottenute di volta in volta da:

- missioni diplomatiche degli Stati membri e altre istituzioni governative,
- servizio europeo per l'azione esterna, comprese le delegazioni dell'UE,
- documentazione delle Nazioni Unite, del CICR e di altri organi internazionali e regionali,
- relazioni di ONG internazionali,
- relazioni di ONG locali che si occupano di diritti umani e altre fonti locali affidabili,
- società civile.

Inoltre l'UE ha messo a punto e adottato orientamenti specifici che fungono da quadro per la protezione e promozione dei diritti umani nei paesi terzi, ad esempio gli orientamenti sulla pena di morte, la tortura, i bambini e i conflitti armati, i difensori dei diritti umani, nonché il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 (prorogato fino al 2027).

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di siti internet pertinenti.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

2.3. **Concetti chiave.** Dall'esame del criterio 2 emergono alcuni concetti chiave di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

"Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la situazione dei diritti umani in tale paese, gli Stati membri:

- a) rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per esercitare o favorire la repressione interna oppure per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere, gravi atti di violenza contro donne e bambini o altre gravi violazioni dei diritti umani;
- b) sono particolarmente attenti e vigilanti nel rilascio di licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia o delle attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani."

"Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti del diritto internazionale umanitario e per quanto concerne il rispetto del diritto internazionale umanitario, gli Stati membri:

- c) rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, anche nei confronti di gruppi protetti ai sensi di tale diritto, quali donne e bambini."

"Al riguardo, per tecnologia o attrezzature [militari] che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l'altro, la tecnologia o le attrezzature [militari] in relazione alle quali sussistono prove dell'impiego della medesima tecnologia o di attrezzature di tipo analogo, da parte dell'utilizzatore finale proposto, a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell'uso finale dichiarato o dell'utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente all'articolo 1 della presente posizione comune, si esaminerà attentamente la natura [...] delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna. Per repressione interna si intendono, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici."

Nel valutare se sussista il rischio evidente che la prevista esportazione possa essere usata per esercitare o favorire la repressione interna, gli Stati membri dovrebbero esaminare, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, il comportamento attuale e passato dell'utilizzatore finale previsto e quello del paese destinatario in generale. Riguardo a quest'ultimo occorre esaminare tra l'altro: l'indirizzo programmatico del governo; recenti sviluppi significativi, impatto della "lotta al terrorismo" compreso; l'effettiva protezione dei diritti dell'uomo nella costituzione; la formazione in materia di diritti dell'uomo impartita a soggetti chiave (ad esempio i servizi di contrasto); l'impunità per violazioni dei diritti umani; gli organi di controllo indipendenti e istituzioni nazionali per la promozione o protezione dei diritti umani.

- 2.4. ***Strumenti internazionali in materia di diritti umani:*** nell'allegato II figura un elenco non esaustivo dei principali strumenti internazionali e regionali.

Gli strumenti in questione e i relativi protocolli addizionali costituiscono le norme e gli standard internazionali principali per i diritti umani e le libertà fondamentali. Garantiscono i diritti civili e politici (fra cui diritto alla vita; proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; libertà e sicurezza della persona; uguaglianza dinanzi alla legge; diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo; libertà di espressione e d'informazione; libertà di riunione; libertà di circolazione; libertà di pensiero, di coscienza e di religione; diritto di chiedere asilo e di beneficiarne); i diritti delle donne; i diritti dei bambini; i diritti delle persone con disabilità; la non discriminazione; i diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene; i diritti economici, sociali e culturali.

2.5. ***La posizione del paese destinatario, compresa la situazione dei diritti umani in tale paese:***

quando si valuta il rispetto e l'osservanza di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali di un paese occorrerebbe tenere opportunamente conto degli indicatori seguenti, compreso il rischio che i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 3 o 4 dell'ATT possano essere utilizzati per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne, bambini e persone con disabilità:

- impegno del governo del paese destinatario a rispettare e migliorare i diritti umani e ad assicurare alla giustizia coloro che li violano;
- dati riguardo all'attuazione, nella politica e nella pratica nazionali, dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia;
- dati riguardo alla ratifica da parte del paese in questione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia;
- livello di cooperazione con i meccanismi internazionali e regionali in materia (ad esempio organi statutari e procedure speciali delle Nazioni Unite);
- rispetto dei principi democratici nel paese di destinazione finale. La democrazia è indissolubilmente legata al pieno rispetto di tutti i diritti umani.
- volontà politica di affrontare con trasparenza le questioni inerenti alla situazione nazionale dei diritti umani, ad esempio con dialoghi bilaterali o multilaterali, con l'UE o altri partner, società civile compresa.

2.6. ***Gravi violazioni dei diritti umani:*** nella dichiarazione di Vienna e nel programma d'azione, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani nel giugno 1993 a Vienna, si è riaffermato il solenne impegno di tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti e la democrazia, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, agli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. È stato parimenti riaffermato che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti, nonché interconnessi.

Riguardo alle violazioni dei diritti umani giudicate "gravi", ogni situazione deve essere valutata nel merito e di volta in volta, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. Un fattore importante a tale proposito è costituito dal carattere/dalla natura e dalle conseguenze della violazione in questione. Violazioni sistematiche e/o diffuse sono prova della gravità della situazione in materia di diritti umani. Tuttavia, al fine dell'analisi in base al criterio 2, per ritenere "grave" una violazione, questa non deve necessariamente essere sistematica e diffusa. Secondo il criterio 2, uno dei principali elementi nell'analisi è l'accertamento, da parte degli organi competenti dell'ONU, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa (elencati nell'allegato III), di gravi violazioni dei diritti umani nel paese destinatario. A questo proposito non occorre che tali organi abbiano impiegato esplicitamente il termine "grave": è sufficiente che abbiano stabilito che le violazioni si sono verificate. La valutazione finale sull'eventuale gravità in questo contesto deve essere compiuta dagli Stati membri. Analogamente, la mancanza di una decisione dei suddetti organi non osta a che gli Stati membri compiano una valutazione indipendente per accertare che tali gravi violazioni abbiano avuto luogo.

2.7. **Repressione interna, rischio evidente, "possano", caso per caso:** il testo del criterio 2 fornisce un'ampia gamma di esempi di repressione interna, ma accertare se sussista o meno il rischio evidente che la prevista esportazione possa essere usata per commettere o facilitare tali atti richiede un'analisi dettagliata. Si noti, nel testo, la combinazione dei termini "rischio evidente" e "possano". Ciò richiede un onere della prova minore rispetto all'accertamento del rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari saranno utilizzate per la repressione interna.

Un'analisi intesa ad accertare il rischio evidente deve considerare caso per caso le prove disponibili che emergono dalla situazione prevalente, passata e attuale, relativa allo Stato destinatario/utilizzatore finale previsto, nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o evento futuro che potrebbe ragionevolmente far supporre un deterioramento delle condizioni il quale, a sua volta, potrebbe sfociare in azioni repressive (ad esempio elezioni imminenti). Inizialmente è opportuno chiedersi:

- Lo Stato destinatario/utilizzatore finale previsto, per via del suo comportamento, è stato messo in cattiva luce nelle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE?
- Le relazioni recenti dei capi missione dell'UE nello Stato destinatario/riguardo all'utilizzatore finale previsto hanno dato voce a preoccupazioni?

- Altri organi internazionali o regionali (ad esempio ONU, Consiglio d'Europa, OSCE) hanno manifestato preoccupazioni?
- Le ONG locali o internazionali e i media esprimono preoccupazioni concordi?

Prima di confermare l'esito di qualsiasi analisi sarà importante soppesare adeguatamente la situazione attuale dello Stato destinatario. È possibile che, in passato, si siano verificati abusi ma che, in risposta a pressioni nazionali o internazionali, o per un cambiamento interno del governo, lo Stato destinatario abbia adottato misure per modificare le prassi. È opportuno chiedersi:

- Lo Stato destinatario ha acconsentito a controlli e/o indagini esterni o altrimenti indipendenti su atti di repressione di cui è stato riferito? In caso affermativo, come ha reagito/che seguito ha dato alle constatazioni di fatto?
- Il governo dello Stato destinatario è cambiato in maniera tale da far ritenere modificate la politica/le prassi?
- Sono in atto programmi dell'UE, ovvero altri programmi bilaterali o multilaterali intesi a introdurre cambiamenti/riforme?

Circostanze attenuanti, ad esempio una maggiore apertura o un processo di dialogo in corso che affronti le preoccupazioni in materia di diritti umani nello Stato destinatario, potrebbero condurre a una valutazione più positiva. Tuttavia è importante riconoscere che un lungo periodo senza casi di repressione di grande risonanza in uno Stato destinatario non costituisce di per sé un elemento comprovante l'assenza di rischio evidente. Una corretta valutazione caso per caso non può prescindere da informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.

2.8. ***La natura della tecnologia e delle attrezzature militari*** è un elemento importante da considerare in ogni domanda ed è essenziale che qualsiasi valutazione in base al criterio 2 sia realistica (ossia, i prodotti in questione possono davvero essere impiegati come strumenti di repressione?). È altresì importante prendere atto del fatto che, storicamente, un'ampia gamma di attrezzature è stata impiegata per commettere o facilitare atti di repressione. Materiali quali i veicoli corazzati da trasporto truppa (APC), i giubbotti antiproiettile e le apparecchiature di comunicazione/sorveglianza possono avere un ruolo significativo nel facilitare la repressione. Nell'ambito di politiche nazionali più restrittive, alcuni Stati membri potrebbero già negare una licenza di esportazione in caso di violazioni continue e sistematiche dei diritti umani nel paese destinatario, nonostante la natura della tecnologia o delle attrezzature militari.

2.9. *L'utilizzatore finale* è un altro elemento di valutazione strettamente collegato al precedente.

Se si tratta della polizia o delle forze di sicurezza è importante determinare con esattezza a quale reparto di queste forze nel paese destinatario saranno consegnate le attrezzature. Si noti altresì che non vi è una regola precisa per stabilire quale reparto dell'apparato di sicurezza può avere un ruolo nella repressione. In molti paesi, ad esempio, può essere l'esercito, che in altri potrebbe invece non aver mai svolto alcun ruolo in tal senso. Inizialmente è opportuno chiedersi:

- Vi sono riscontri sull'impiego di queste attrezzature a fini di repressione nel paese destinatario o altrove? In caso negativo, è possibile un impiego futuro in tal senso?
- Chi è l'utilizzatore finale?
- Qual è il ruolo dell'utilizzatore finale nel paese destinatario?
- L'utilizzatore finale è stato coinvolto in atti di repressione?
- Vi sono riscontri di rilievo su tale coinvolgimento?

2.10. *I pertinenti principi stabiliti dagli strumenti del diritto internazionale umanitario e il rispetto del diritto internazionale umanitario.* Il diritto internazionale umanitario (noto anche come "diritto dei conflitti armati" o "diritto della guerra") include norme che, nel corso di un conflitto armato, cercano di proteggere le persone che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità (come i civili e i combattenti feriti, malati e prigionieri) e di regolamentare la condotta delle ostilità (ossia i mezzi e i metodi di guerra). Si applica alle situazioni di conflitto armato e non disciplina i casi in cui uno Stato può avvalersi legittimamente della forza. Il diritto internazionale umanitario impone obblighi a tutte le parti di un conflitto armato, inclusi i gruppi armati organizzati.

I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario applicabili all'uso delle armi nei conflitti armati sono le regole della distinzione, la regola contro gli attacchi indiscriminati, la regola della proporzionalità, la regola delle precauzioni possibili, le regole sulle lesioni superflue o sofferenze ingiustificate e la regola della protezione ambientale.

Gli strumenti più importanti del diritto internazionale umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro protocolli addizionali del 1977. Essi sono integrati da trattati su questioni particolari che includono le proibizioni di talune armi e la protezione di talune categorie di persone e beni, quali i bambini e i beni culturali (cfr. allegato IV per un elenco dei principali trattati).

Tra le questioni pertinenti in materia di ratifica e attuazione nazionale dei trattati del diritto internazionale umanitario figurano:

- la ratifica delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro protocolli addizionali del 1977;
- la ratifica degli altri trattati fondamentali del diritto internazionale umanitario;
- la ratifica dei trattati che contengono divieti o limiti espliciti relativi ai trasferimenti di armi specifiche;
- il paese destinatario ha adottato la legislazione o la normativa nazionale richiesta dagli strumenti del diritto internazionale umanitario di cui è parte?

2.11. **Tra le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario** figurano le infrazioni gravi alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949. Ciascuna convenzione contiene definizioni di cosa costituisce una infrazione grave (rispettivamente gli articoli 50, 51, 130 e 147). Gli articoli 11 e 85 del protocollo addizionale I del 1977 includono anche un'ampia gamma di atti da considerare come una infrazione grave di tale protocollo. Per l'elenco di tali definizioni, cfr. allegato V. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale include altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali e non internazionali, che definisce come crimini di guerra (cfr. articolo 8, lettere b), c) ed e)). Il testo completo dello Statuto di Roma è consultabile all'indirizzo <http://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm>.

- Sono state commesse violazioni ad opera di attori di cui lo Stato è responsabile? (Ad esempio organi dello Stato, comprese le forze armate; persone o entità abilitate all'esercizio di elementi dell'autorità pubblica; persone o gruppi che agiscono di fatto su istruzione o sotto la direzione o il controllo dello Stato; violazioni commesse da privati cittadini o da gruppi che lo Stato riconosce e adotta come propria condotta).

- Il paese destinatario ha omesso di intervenire per prevenire o reprimere violazioni commesse da suoi cittadini o nel suo territorio?
- Il paese destinatario ha omesso di intervenire per prevenire o reprimere violazioni commesse da suoi cittadini o nel suo territorio?
- Il paese destinatario ha omesso di ricercare e perseguire (o estradare) suoi cittadini o altri sul suo territorio responsabili di violazioni del diritto umanitario internazionale?
- Il paese destinatario ha omesso di cooperare con altri Stati, tribunali ad hoc o con la Corte penale internazionale in relazione a procedimenti penali concernenti violazioni del diritto internazionale umanitario?

2.12. **Gruppi protetti ai sensi del diritto internazionale umanitario:** nell'allegato VII figura una panoramica non esaustiva delle disposizioni dei trattati e delle norme consuetudinarie concernenti la protezione di gruppi di persone ai sensi del diritto internazionale umanitario.

2.13. **Trattato sul commercio delle armi**, articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto i) ("violazioni gravi del diritto internazionale umanitario") e punto ii) ("violazioni gravi del diritto internazionale dei diritti umani") e articolo 7, paragrafo 4 ("violenza di genere e violenza contro donne e bambini")

Il trattato sul commercio delle armi contiene una disposizione analoga al criterio 2 della posizione comune dell'UE. L'articolo 7 recita:

"Esportazione e valutazione dell'esportazione

1. *Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1 o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovrà valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, se le armi convenzionali o i beni:*

[...]

b) *possano essere utilizzati per:*

i) *commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;*

ii) *commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani;*

[...]"

Le considerazioni di cui sopra relative al criterio 2 si applicano pienamente anche all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii).

Il trattato sul commercio delle armi contiene inoltre una disposizione relativa a una forma specifica di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, non espressamente menzionata nella posizione comune ma contemplata dal criterio 2, ovvero la violenza di genere o la violenza contro donne e bambini.

L'articolo 7, paragrafo 4, recita:

"4. Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovrà prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1 o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini."

In linea con queste disposizioni del trattato sul commercio delle armi, occorre tener conto della questione della violenza di genere e della violenza contro donne e bambini nell'esame del criterio 2. Gli atti di violenza di genere contravvengono a una serie di principi dei diritti umani sanciti dagli strumenti internazionali e possono costituire violazioni del diritto internazionale umanitario qualora perpetrati durante conflitti armati. Esempi comuni di violenza di genere includono la violenza sessuale (compreso lo stupro), la prostituzione forzata e la tratta degli esseri umani. Occorre inoltre tener presente che il rischio di violenza di genere è sempre più elevato nelle situazioni di emergenza/di conflitto.

Il rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quale interpretato dall'UE, contempla tutti gli atti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, dell'ATT.

Il criterio 2 pertanto comporta tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'ATT.

2.14. **Rischio evidente.** Una valutazione attenta del rischio che la prevista esportazione di tecnologia o attrezzature militari sia usata per commettere o facilitare violazioni gravi del diritto internazionale umanitario dovrebbe includere un'indagine sui comportamenti presenti e passati del destinatario in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario, sulle intenzioni del destinatario espresse attraverso impegni formali e sulla capacità del destinatario di assicurare che la tecnologia o le attrezzature trasferite siano usate in modo conforme al diritto internazionale umanitario e non siano sviate o trasferite verso altre destinazioni in cui potrebbero essere usate per violazioni gravi di tale diritto.

Casi isolati di violazioni del diritto internazionale umanitario non sono necessariamente indicativi di un atteggiamento del paese destinatario nei confronti del diritto internazionale umanitario né possono essere di per sé considerati una base per rifiutare il trasferimento di armi. Dovrebbe destare serie preoccupazioni il fatto che si possa distinguere un certo schema di violazioni o che il paese destinatario non abbia preso misure appropriate per punire le violazioni.

L'articolo 1 comune delle convenzioni di Ginevra è generalmente interpretato nel senso di conferire agli Stati terzi non coinvolti in conflitti armati la responsabilità di non incoraggiare una parte di un conflitto armato a violare il diritto internazionale umanitario, non prendere misure che contribuiscano a tali violazioni e prendere iniziative appropriate volte a far cessare tali violazioni. Essi hanno la precipua responsabilità di intervenire presso Stati o gruppi armati su cui possano avere una qualche influenza. Gli Stati produttori e esportatori di armi possono essere considerati particolarmente influenti al fine di "far rispettare" il diritto internazionale umanitario, dato il loro potere di fornire o rifiutare i mezzi attraverso i quali sono commesse certe violazioni gravi. Dovrebbero essere pertanto particolarmente attenti ad assicurare che le loro esportazioni non siano usate per commettere violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.

Gli obblighi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC sono coerenti con quelli previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato sul commercio delle armi. Gli Stati membri, nel formulare la propria valutazione, dovranno prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, o i prodotti previsti dagli articoli 3 e 4 dell'ATT possano essere utilizzati per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.

Tra le questioni pertinenti da prendere in considerazione figurano le seguenti:

- È in vigore una legislazione nazionale che vieta e punisce le violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Il paese destinatario ha introdotto l'obbligo per i suoi comandanti militari di prevenire, reprimere e intervenire nei confronti delle persone soggette alla loro autorità che hanno commesso violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Il paese destinatario ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale?
- La situazione interna del paese destinatario/della destinazione finale è tale per cui potrebbe aumentare la probabilità che le armi siano usate per commettere o facilitare gli atti di violenza di genere messi in luce in una valutazione della destinazione finale?
- Gli organismi internazionali o regionali (ad esempio ONU, Consiglio d'Europa, OSCE) hanno espresso preoccupazione in merito al verificarsi/prevalere della violenza di genere nel paese di destinazione?
- Lo Stato destinatario coopera con altri Stati, tribunali ad hoc o la Corte penale internazionale in relazione a procedimenti penali concernenti violazioni?
- È fissata un'età minima per l'arruolamento (obbligatorio o volontario) delle persone nelle forze armate?
- Sono state adottate misure giuridiche che vietano e puniscono l'arruolamento o lo sfruttamento di bambini nelle ostilità?
- Il paese destinatario istruisce e forma gli ufficiali militari e soldati semplici all'applicazione delle regole del diritto internazionale umanitario (ad esempio durante le esercitazioni militari)?
- Il diritto umanitario internazionale è stato incorporato nella dottrina e nei manuali militari, nelle regole di ingaggio, nelle istruzioni e negli ordini?
- Ci sono consiglieri giuridici formati in diritto internazionale umanitario che forniscono consulenze alle forze armate?
- Sono state adottate le stesse misure per assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di persone armate che operano in situazioni contemplate dal diritto internazionale umanitario?

- Sono stati istituiti meccanismi per garantire l'assunzione di responsabilità per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dalle forze armate o da altre persone armate, incluse sanzioni disciplinari e penali?
- Esiste un sistema giudiziario indipendente e funzionante in grado di perseguire violazioni gravi del diritto internazionale umanitario?
- Esiste il rischio di un cambio improvviso o inaspettato di governo o delle strutture dell'autorità che potrebbe influire negativamente sulla volontà o la capacità del destinatario di rispettare il diritto internazionale umanitario (ad esempio la disgregazione delle strutture dello Stato)?
- L'utilizzatore finale ha la capacità di usare le attrezzature in conformità del diritto internazionale umanitario? (Se ad esempio armi da guerra sono trasferite a persone armate diverse dalle forze armate che operano in situazioni contemplate dal diritto internazionale umanitario, queste sono state formate in materia di diritto internazionale umanitario?)
- L'utilizzatore finale ha la capacità di mantenere e dispiegare tali attrezzature o tecnologia? (In caso contrario possono sussistere ragionevoli preoccupazioni circa il modo in cui saranno usate e lo sviamento verso altri attori).
- L'utilizzatore finale dichiarato dispone di procedure adeguate per la gestione e la sicurezza delle scorte, anche per le armi e munizioni in eccedenza?
- Risultano esistere nel paese destinatario problemi di furto o dispersione dalle scorte o di corruzione? In caso affermativo, vi sono indicazioni del fatto che i soggetti che partecipano all'esportazione di armi siano coinvolti in tali pratiche?
- Risultano esistere, nel paese destinatario, problemi di traffico illecito di armi? Nel paese operano gruppi coinvolti nel traffico illegale di armi?
- Nel paese destinatario i controlli alle frontiere sono adeguati o le frontiere sono notoriamente permeabili?
- Il paese destinatario dispone di un sistema efficace di controllo del trasferimento delle armi (importazione, esportazione, transito e trasbordo)?
- Il destinatario, se è l'"utilizzatore finale" effettivo della tecnologia o delle attrezzature militari, accetterà la verifica di questo fatto e si impegnerà a non trasferirle a terzi senza l'autorizzazione dello Stato fornitore?

2.15. **Sviamento.** L'aspetto dello sviamento interno merita altresì considerazione. La natura della tecnologia e delle attrezzature militari e l'utilizzatore finale possono fornire indizi in tal senso. È opportuno chiedersi:

- L'utilizzatore finale dichiarato ha un bisogno legittimo della tecnologia o delle attrezzature militari in questione? Oppure queste attrezzature sarebbero più appropriate per un altro reparto dell'apparato di sicurezza?
- Se l'utilizzatore finale appartenesse a un altro reparto dell'apparato di sicurezza dello Stato destinatario, gli verrebbe rilasciata la licenza?
- I vari reparti delle forze di sicurezza dispongono di canali di approvvigionamento separati? È possibile che le attrezzature siano reindirizzate verso un altro reparto?

2.16. **Giudizio conclusivo.** Sulla base dei dati e della valutazione degli elementi di cui ai punti da 2.3. a 2.15. gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione debba essere rifiutata in conformità del criterio 2.

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (www.ohchr.org)
- Organizzazione delle Nazioni Unite (www.un.org; <https://treaties.un.org/>)
- Comitato internazionale della Croce Rossa (www.icrc.org)
- Consiglio d'Europa (www.coe.int)
- Unione europea (https://european-union.europa.eu/index_it)
- Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (www.osce.org/it/)
- Organizzazione degli Stati americani (www.oas.org)
- Unione africana (www.au.int)
- Amnesty International (www.amnesty.org)
- Human Rights Watch (www.hrw.org)
- Federazione internazionale dei diritti umani (www.fidh.org)
- Organizzazione mondiale contro la tortura (www.omct.org)
- Associazione per la prevenzione della tortura (www.apr.ch)
- Commissione internazionale di giuristi (<https://www.icj.org/>)
- Geneva Call (<https://www.genevacall.org>)
- Arms Trade Litigation Monitor (<https://armstradelitigationmonitor.org/>)
- Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (<https://www.smallarmssurvey.org/>)
- SIPRI (<https://www.sipri.org/>) e altri istituti di ricerca
- Corte penale internazionale e tribunali ad hoc
- Agenzie internazionali attive nello Stato destinatario
- International Crisis Group
- Coalizione contro l'uso dei bambini soldato
- Informazioni sulle pratiche degli utilizzatori finali tratte dal sistema di convalida della gestione di armi e munizioni
- Manuali militari (istruzioni alle forze armate)

PRINCIPALI STRUMENTI INTERNAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTI
UMANI

NAZIONI UNITE

- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR)
- Protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR-OP1)
- Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (ICCPR-OP2-DP)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD)
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)
- Protocollo opzionale alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW-OP)
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT)
- Protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura (CAT-OP)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)
- Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC-OP-AC)
- Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (CRC-OP-SC)
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)
- Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati
- Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati
- Statuto di Roma della Corte penale internazionale

STRUMENTI REGIONALI

STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo, protocolli 6 e 13 sull'abolizione della pena di morte compresi
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura

STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

- Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo
- Protocollo sui diritti economici, sociali e culturali addizionale alla convenzione americana dei diritti dell'uomo (Protocollo di San Salvador)
- Protocollo alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo sull'abolizione della pena di morte
- Convenzione interamericana sulle sparizioni forzate
- Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura

STATI MEMBRI DELL'UNIONE AFRICANA

- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
- Protocollo alla carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sull'istituzione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
- Protocollo alla carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa
- Carta africana sui diritti e il benessere del bambino

STATI MEMBRI DELLA LEGA ARABA

- Carta araba dei diritti dell'uomo

ORGANI DELLE NAZIONI UNITE, DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE EUROPEA COMPETENTI PER STABILIRE VIOLAZIONI GRAVI DEI DIRITTI UMANI

NAZIONI UNITE

- Assemblea generale (comprese risoluzioni specifiche per paese)
- Consiglio di sicurezza
- Consiglio dei diritti umani e Consiglio economico e sociale
- Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
- Procedure speciali e altri mandatari
- Organi statutari

CONSIGLIO D'EUROPA

- Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
- Assemblea parlamentare
- Corte europea dei diritti dell'uomo
- Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa
- Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)
- Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)

UNIONE EUROPEA

- Consiglio europeo
- Dichiarazioni degli organi della PESC
- Posizioni comuni e dichiarazioni dell'UE specifiche per paese
- Relazione annuale dell'UE sui diritti umani
- Relazioni dei capimissione dell'UE sui diritti umani e strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani
- Risoluzioni e dichiarazioni del Parlamento europeo

PRINCIPALI TRATTATI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

- Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 12 agosto 1949
- Convenzione (II) per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare. Ginevra, 12 agosto 1949
- Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949
- Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949
- Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977
- Dichiarazione ai sensi dell'articolo 90 del protocollo addizionale I: accettazione della competenza della Commissione internazionale per l'accertamento dei fatti
- Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977
- Convenzione sui diritti del fanciullo. New York, 20 novembre 1989
- Protocollo opzionale della convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. New York, 25 maggio 2000
- Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998
- Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aia, 14 maggio 1954
- Primo protocollo della Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aia, 14 maggio 1954
- Secondo protocollo della Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aia, 26 marzo 1999
- Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile. New York, 10 dicembre 1976

- Protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici. Ginevra, 17 giugno 1925
- Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Londra, Mosca e Washington, 10 aprile 1972
- Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati. Ginevra, 10 ottobre 1980
 - Protocollo relativo alle schegge non individuabili (Protocollo (I) della convenzione del 1980)
 - Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, 10 ottobre 1980 (Protocollo (II) della convenzione del 1980)
 - Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie, 10 ottobre 1980. (Protocollo (III) della convenzione del 1980)
 - Protocollo sulle armi laser accecanti, 13 ottobre 1995. (Protocollo (IV) della convenzione del 1980)
 - Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, modificato il 3 maggio 1996 (Protocollo (II) modificato della convenzione del 1980)
 - Modifica della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, 21 dicembre 2001
 - Protocollo sugli ordigni e residui bellici esplosivi, 28 novembre 2003 (Protocollo (V) della convenzione del 1980)
- Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. Parigi, 13 gennaio 1993
- Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione. Oslo, 18 settembre 1997
- Convenzione sulle munizioni a grappolo. Dublino, 30 maggio 2008

**INFRAZIONI GRAVI SPECIFICATE NELLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949
E NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE I DEL 1977**

Infrazioni gravi specificate nelle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 (rispettivamente articoli 50, 51, 130 e 147)	Infrazioni gravi specificate nella terza convenzione di Ginevra del 1949 (articolo 130)	Infrazioni gravi specificate nella quarta convenzione di Ginevra del 1949 (articolo 147)
<ul style="list-style-type: none">– omicidio intenzionale;– tortura o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici;– il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute;– distruzione o appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari (questa disposizione non è inclusa nell'articolo 130 della terza convenzione di Ginevra del 1949).	<ul style="list-style-type: none">– il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica;– il fatto di privare intenzionalmente un prigioniero di guerra del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della Convenzione.	<ul style="list-style-type: none">– il fatto di costringere una persona protetta a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica;– il fatto di privare intenzionalmente una persona protetta del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della Convenzione;– deportazione o trasferimento illegali o detenzione illegale di una persona protetta;– presa di ostaggi.

Infrazioni gravi specificate nel protocollo addizionale I del 1977
(articoli 11 e 85)

Articolo 11

Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2 o non rispetti le condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente protocollo.

Articolo 85, paragrafo 2

Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unità sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente protocollo.

Articolo 85, paragrafo 3

Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute:

Articolo 85, paragrafo 4

Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle convenzioni o del presente protocollo:

<ul style="list-style-type: none"> – fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; – lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi; – lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi; – fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate; – fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; – usare perfidamente il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o altri segni protettori. 	<ul style="list-style-type: none"> – il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalità o di una parte della popolazione del territorio stesso; – qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili; – la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona; – il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari o utilizzati in appoggio allo sforzo militare; – il fatto di privare una persona protetta dalle convenzioni o dal protocollo 1 del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente.
---	---

MIGLIORI PRASSI E ORIENTAMENTI

Trattato sul commercio delle armi: Articolo 7 – Elenco di possibili documenti di riferimento per gli Stati parte al fine di effettuare una valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 7 (approvato dalla CSP4; aggiornato dalla CSP5).

GRUPPI PROTETTI AI SENSI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
(PANORAMICA NON ESAUSTIVA)

1. Feriti e malati

- Diritto dei trattati:
 - Prima convenzione di Ginevra (CG I): articoli 12-18.
 - Seconda convenzione di Ginevra (CG II): articoli 12-21.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 8-34.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articoli 7-12.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 109 (Ricerca e soccorso dei feriti e dei malati).
 - Articolo 110 (Cura dei feriti e dei malati).
 - Articolo 111 (Protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi da saccheggi e maltrattamenti).

2. Naufraghi

- Diritto dei trattati:
 - Seconda convenzione di Ginevra (CG II): articoli 12-18.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 8-35.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 109 (Ricerca e soccorso dei naufraghi).
 - Articolo 110 (Trattamento umano dei naufraghi).

3. Prigionieri di guerra

- Diritto dei trattati:
 - Terza convenzione di Ginevra (CG III): articoli 4-121.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 43-47.
- DIU consuetudinario:
 - Articoli 118-128 (Protezione delle persone private della libertà, compresi i prigionieri di guerra).

4. Civili

- Diritto dei trattati:
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articoli 4-34 (Protezione generale) e 27-34 (Trattamento umano), 35-46 (Civili stranieri sul territorio di una parte del conflitto), 47-78 (Civili che si trovano in territori occupati), 79-141 (Norme concernenti il trattamento degli internati civili).
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 48-79.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articoli 4-6.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 1 (Distinzione tra civili e combattenti).
 - Articolo 5 (Definizione di "civili").
 - Articolo 6 (Protezione dei civili dagli attacchi).
 - Articoli 118-128 (Protezione delle persone private della libertà, compresi gli internati civili).

5. Sfollati interni

- Diritto dei trattati:
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articoli 44, 45, 49, 70.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 73 e 85.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 17.
- DIU consuetudinario:
 - Articoli 129-133 (Protezione degli sfollati).

6. Donne

- Diritto dei trattati:
 - Prima convenzione di Ginevra (CG I): articolo 12.
 - Seconda convenzione di Ginevra (CG II): articolo 12.
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articoli 14, 15, 27, 85, 132.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articolo 76.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 4.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 93 (Divieto di commettere violenze sessuali).
 - Articolo 119 (Alloggi destinati alle donne private della libertà).
 - Articolo 134 (Rispetto delle esigenze specifiche delle donne).

7. Minori

- Diritto dei trattati:
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articoli 14, 24, 38, 50, 82, 132.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 77-78.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 4.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 120 (Alloggi destinati ai minori privati della libertà).
 - Articolo 135 (Protezione speciale dei minori).
 - Articolo 136 (Divieto di reclutare minori).
 - Articolo 137 (Partecipazione dei bambini soldato alle ostilità).

8. Persone con disabilità

- Diritto dei trattati:
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 8-11 (Definizione e protezione dei feriti e dei malati, comprese le persone con disabilità).
 - Protocollo addizionale II (PA II): articoli 7-8.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 138 (Protezione e cura delle persone con disabilità e obbligo di fornire loro l'assistenza specifica di cui hanno bisogno).

9. Persone scomparse

- Diritto dei trattati:
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articolo 26 (Informazione facilitata sulla sorte delle persone scomparse).
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 32-34.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 117 (Registrazione delle persone scomparse).

10. Vittime

- Diritto dei trattati:
 - Prima convenzione di Ginevra (CG I): articoli 15-17 (Rispetto e identificazione delle vittime).
 - Seconda convenzione di Ginevra (CG II): articoli 18-20 (Rispetto e identificazione delle vittime).
 - Terza convenzione di Ginevra (CG III): articoli 120-121 (Prescrizioni relative alla morte dei prigionieri di guerra).
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articoli 129-131 (Prescrizioni relative al decesso degli internati civili).
 - Protocollo addizionale I (PA I): articolo 34.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 112 (Ricerca e recupero delle vittime).
 - Articolo 113 (Trattamento delle vittime).
 - Articolo 114 (Rispetto e recupero delle vittime).
 - Articolo 115 (Trattamento delle salme).
 - Articolo 116 (Registrazione delle vittime).

11. Personale sanitario

- Diritto dei trattati:
 - Prima convenzione di Ginevra (CG I): articoli 24-26 (Protezione del personale sanitario).
 - Seconda convenzione di Ginevra (CG II): articoli 36-37.
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articolo 20.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 15-16 (Protezione del personale sanitario civile).
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 9.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 25 (Protezione del personale sanitario).

12. Personale religioso

- Diritto dei trattati:
 - Prima convenzione di Ginevra (CG I): articolo 24 (Protezione del personale religioso).
 - Protocollo addizionale I (PA I): articolo 15.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 9.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 27 (Protezione del personale religioso).

13. Personale addetto all'assistenza umanitaria

- Diritto dei trattati:
 - Terza convenzione di Ginevra (CG III): articolo 125.
 - Protocollo addizionale I (PA I): articolo 71 (Protezione del personale addetto all'assistenza umanitaria).
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 18 (Assistenza umanitaria).
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 31 (Rispetto e protezione del personale addetto all'assistenza umanitaria).
 - Articolo 32 (Accesso all'assistenza umanitaria).

14. Giornalisti

- Diritto dei trattati:
 - Protocollo addizionale I (PA I): articolo 79 (Protezione dei giornalisti nelle zone di conflitto).
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 34 (Protezione dei giornalisti).

15. Rifugiati

- Diritto dei trattati:
 - Quarta convenzione di Ginevra (CG IV): articolo 44 (Protezione dei rifugiati).
 - Protocollo addizionale I (PA I): articoli 73-74.
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 132 (Protezione dei rifugiati).

16. Persone detenute nei conflitti armati a carattere non internazionale

- Diritto dei trattati:
 - articolo 3 comune alle convenzioni di Ginevra.
 - Protocollo addizionale II (PA II): articolo 5 (Persone detenute nei conflitti a carattere non internazionale).
- DIU consuetudinario:
 - Articolo 120 (Trattamento umano delle persone detenute).

Come applicare il criterio 3

3.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Il criterio 3 si applica a tutti i paesi destinatari senza distinzione. Tuttavia queste migliori prassi seguono il principio secondo cui, qualora nel paese di destinazione finale sia in corso un conflitto armato o vi siano tensioni interne, occorre compiere un'analisi accurata del rischio che la prevista esportazione provochi o prolunghi il conflitto o aggravi le tensioni esistenti facendole degenerare in un conflitto più ampio. Se dall'analisi emerge che tale rischio sussiste, occorre adottare un approccio restrittivo alla licenza di esportazione in esame. Particolare attenzione va prestata al ruolo dell'utilizzatore finale nel conflitto. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e, qualora si nutrano preoccupazioni sull'esistenza di tensioni o conflitti armati, andrebbe preso in considerazione il criterio 3.

3.2. **Fonti di informazioni.** Le informazioni sul rischio che le attrezzature provochino o prolunghino conflitti armati, o aggravino tensioni o conflitti armati in corso nel paese di destinazione finale, dovrebbero essere attinte dalla missione di uno Stato membro nel paese in questione, dall'ufficio geografico del ministero degli Affari esteri, dalle delegazioni dell'UE nel paese in questione nonché dal SEAE.

Una banca dati comune dell'UE che riunisce le fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle relazioni dell'UE e, in certi casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE sui singoli paesi destinatari. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune analisi e interpretazioni della situazione interna nel paese di destinazione finale allorché consultano altri Stati membri in merito ai rifiuti espressi da questi nei confronti di una zona problematica.

Sono altresì utili relazioni di più ampio respiro provenienti da internet o dall'intelligence – servizi nazionali di intelligence – soprattutto nel valutare il possibile aumento delle capacità.

Informazioni supplementari possono essere ottenute da:

- missioni locali ONU/UE/OSCE;
- documentazione ONU (UNGA, UNSC), Corte penale internazionale e/o altri organi internazionali e regionali;
- istituti di ricerca (ad es. SIPRI);
- relazioni di ONG internazionali;
- informazioni da ONG/società civile locali e regionali.

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di siti internet pertinenti.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

3.3. ***Concetti chiave.*** Dall'esame del criterio 3 emergono vari concetti chiave, di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

Situazione interna

La "situazione interna" si riferisce agli sviluppi e alla stabilità sotto il profilo economico, sociale e politico all'interno dei confini del paese di destinazione finale.

Incidenza delle tensioni o dei conflitti armati in corso

Le "tensioni" si riferiscono a relazioni ostili o di odio tra gruppi sociali diversi, o gruppi di individui fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, interpretazione di avvenimenti storici, divergenze quanto al benessere economico o alla proprietà di beni, orientamento sessuale o altri fattori. Le tensioni potrebbero essere all'origine di tumulti o atti di violenza, ovvero il movente della creazione di una milizia privata non controllata dallo Stato.

I "conflitti armati" si riferiscono all'escalation delle tensioni tra i suddetti gruppi che giungono a fare uso di armi l'uno contro l'altro.

Nell'esaminare una domanda di licenza di esportazione l'autorità competente deve valutare la situazione interna del paese di destinazione finale, la partecipazione e il ruolo eventuali dell'utilizzatore finale nel conflitto interno o nelle tensioni interne e l'uso probabile della prevista esportazione nel conflitto. Nel valutare i rischi potenziali nel paese di destinazione finale l'autorità competente potrebbe porsi le seguenti domande:

- Qual è la destinazione finale della prevista esportazione (tecnologia o attrezzature militari)? L'esportazione sarebbe usata ai fini della sicurezza interna oppure per proseguire le ostilità?
- La tecnologia o le attrezzature militari sono destinate a sostenere operazioni di mantenimento o di imposizione della pace o interventi umanitari sanciti a livello internazionale?
- L'utilizzatore finale fa parte di un gruppo coinvolto in un conflitto armato nel paese o è ad esso strettamente collegato? Qual è il ruolo dell'utilizzatore finale nel conflitto?
- Qualora siano richieste componenti o parti di ricambio, è noto che lo Stato destinatario utilizza il relativo sistema nel conflitto armato nel paese?
- Rapporti recenti riferiscono che le tensioni in corso potrebbero aggravarsi? Vi è il rischio che le tensioni in atto possano sfociare in un conflitto armato qualora uno o più partecipanti riescano ad avere accesso alla tecnologia o alle attrezzature militari da esportare?
- Il paese di destinazione finale è colpito da un embargo regionale o ONU a motivo della sua situazione interna (v. anche criterio 1)?

Natura delle attrezzature

La natura delle attrezzature influirà sul giudizio in base al quale la licenza sarà approvata o rifiutata. Occorre valutare se la tecnologia o le attrezzature da esportare siano effettivamente connesse, direttamente o indirettamente, con le tensioni o i conflitti nel paese di destinazione finale. Questo aspetto sarà ancora più cruciale se è già in corso un conflitto armato.

Sarebbe opportuno chiedersi tra l'altro:

- L'esportazione è di natura tale da essere o poter essere usata in un conflitto armato nel paese di destinazione finale?
- Vi è il rischio che le tensioni interne in corso possano sfociare in un conflitto armato se l'utilizzatore finale previsto ottiene l'accesso alla tecnologia o alle attrezzature militari in questione?

Utilizzatore finale

Ai fini dell'analisi anche l'utilizzatore finale ricopre un ruolo significativo. Se si nutrono preoccupazioni riguardo al criterio 3, è importante stabilire con esattezza a quale reparto delle forze armate, della polizia o delle forze di sicurezza è destinata l'esportazione. Ad esempio in un paese destinatario l'esercito e la polizia potrebbero essere coinvolti in un conflitto armato in cui la marina non ha alcun ruolo. A questo riguardo occorre altresì considerare il rischio di sviamento interno.

Il caso è più complesso se le attrezzature vanno a istituti di ricerca o società private. In queste circostanze occorrerebbe formarsi un giudizio sulla probabilità di sviamento e le considerazioni in ordine al criterio 3 dovrebbero basarsi su altri criteri, nello specifico le questioni connesse al criterio 7, ossia il rischio di sviamento.

Sarebbe opportuno chiedersi:

- Qual è il ruolo dell'utilizzatore finale nel paese di destinazione finale? L'utilizzatore finale costituisce parte del problema o piuttosto sta tentando di contribuire alla sua soluzione?
- L'utilizzatore finale è coinvolto nel conflitto armato interno o nelle tensioni interne?
- Vi sono riscontri di qualche rilievo su tale coinvolgimento?

3.4. *Giudizio conclusivo*

Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del rischio di cui ai precedenti punti, gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione debba essere rifiutata in conformità del criterio 3. Il giudizio dovrebbe lasciare impregiudicate le legittime e legali esigenze in materia di sicurezza e difesa di tale paese.

ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 3)

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Organizzazione delle Nazioni Unite (www.un.org)
- Comitato istituito con la risoluzione 1540 (<http://www.un.org/en/sc/1540/>)
- OSCE/Controllo degli armamenti (<https://www.osce.org/>)
- Unione europea (https://european-union.europa.eu/index_it)

Come applicare il criterio 4

4.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Il criterio 4 si applica a tutti i paesi destinatari senza distinzione. Tuttavia queste migliori prassi seguono il principio secondo cui, qualora sussista un rischio maggiore di conflitto regionale, l'esame del criterio 4 dovrà essere più approfondito rispetto ai casi in cui il rischio è minore. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e, qualora si nutrano preoccupazioni sul mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione, andrebbe preso in considerazione il criterio 4.

Il criterio 4 si prefigge di assicurare che le esportazioni non incoraggino, aggravino, provochino o prolunghino conflitti o tensioni nella regione del paese destinatario previsto. Distingue tra l'intenzione di usare la prevista esportazione a fini di aggressione e l'intenzione di usarla per scopi di difesa, in particolare per avvalersi di un diritto naturale di autotutela conformemente al diritto internazionale, sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il criterio non si prefigge di precludere le esportazioni a paesi che siano vittime (potenziali) di aggressione o di minaccia di aggressione. Occorre valutare con attenzione se vi siano indicazioni chiare dell'intenzione del destinatario previsto di usare l'esportazione in questione per attaccare un altro paese, minacciare di farlo o averne la capacità.

4.2. *Fonti di informazione*

Le informazioni sul rischio che le attrezzature possono rappresentare per il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione dovrebbero essere attinte dalla missione di uno Stato membro nel paese in questione, nonché dagli uffici geografici del ministero degli Affari esteri (gli uffici competenti per il paese destinatario come pure quelli competenti per il paese minacciato/aggressore).

Una base comune dell'UE che riunisce le fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capi missione dell'UE, dalle relazioni dell'UE e, in certi casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE sui singoli paesi destinatari e sulla regione. Si potrebbero ad esempio consultare con assiduità l'EU INTCEN (valutazione del rischio-paese) e le analisi in materia di prevenzione dei conflitti dell'UE, compreso il sistema di allerta rapida dell'UE. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune analisi e interpretazioni della situazione regionale allorché consultano altri Stati membri in merito ai rifiuti espressi da questi nei confronti di una zona problematica.

Sono altresì utili relazioni di più ampio respiro provenienti da internet o dall'intelligence – servizi nazionali di intelligence – soprattutto nel valutare il possibile aumento delle capacità.

Informazioni supplementari possono essere ottenute da:

- missioni locali ONU/UE/OSCE;
- documentazione ONU (UNGA, UNSC, registro delle armi delle Nazioni Unite), Corte penale internazionale e/o altri organi internazionali e regionali;
- istituti di ricerca (ad es. SIPRI);
- relazioni di ONG internazionali;
- informazioni da ONG/società civile locali e regionali.

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di siti internet pertinenti.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

4.3. *Concetti chiave*

Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione

Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto usi la prevista esportazione a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.

Conformemente al diritto internazionale, tutti i paesi hanno il diritto all'autodifesa, sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il criterio tratta dell'eventualità che il paese destinatario intenda usare o minacciare di usare la prevista esportazione per aggredire un altro paese. Occorre pertanto valutare le intenzioni del destinatario appurando se l'importazione risponde in misura appropriata e proporzionata alla necessità del paese destinatario di provvedere all'autodifesa, assicurare la sicurezza interna e sostenere operazioni di mantenimento della pace e operazioni umanitarie internazionali.

Le domande di licenza per destinazioni sensibili e potenzialmente sensibili sono valutate con attenzione caso per caso, soprattutto se la destinazione dell'esportazione riguarda un paese che è o è stato coinvolto in un conflitto armato. Allorché si valuta l'esistenza di un rischio evidente occorre considerare la storia del conflitto armato e le attuali circostanze prevalenti nel paese destinatario e nella regione, nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o sviluppi futuri dai quali ci si può ragionevolmente attendere che sfocino in un aggravamento delle tensioni o in atti di aggressione.

L'espressione "rifiutano" contenuta nel criterio 4 significa che se la valutazione della domanda di licenza accerta il rischio evidente che la prevista esportazione sarà usata per aggredire un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale, la licenza di esportazione deve essere rifiutata indipendentemente dai risultati dell'analisi di altri criteri di cui all'articolo 2 della posizione comune o da altre considerazioni.

Nel valutare tali rischi, gli Stati membri terranno conto, tra l'altro, degli aspetti seguenti:

a) esistenza o probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese

In ordine a questo elemento occorrerà esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che le attrezzature saranno usate in un conflitto armato in corso tra il paese destinatario e i paesi vicini o in un altro conflitto nella regione. In assenza di conflitto armato occorrerà valutare la situazione regionale. Tensioni crescenti nella regione, minacce più forti di conflitto o fragili intese di pace sono sintomi di un probabile conflitto, che mettono in pericolo il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali.

In questi casi occorre esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che la fornitura delle attrezzature in questione possa accelerare lo scoppio di un conflitto, ad esempio mettendo il paese destinatario in una posizione di vantaggio rispetto ai paesi vicini o altri paesi nella regione. Qualora le attrezzature da esportare aumentino la capacità militare del paese destinatario occorrerà esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che le attrezzature prolunghino un conflitto in corso o facciano esplodere le tensioni latenti in un conflitto armato.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- Nella regione vi è un conflitto in corso?
- La situazione attuale della regione può sfociare in un conflitto armato?
- La minaccia di conflitto è teorica/improbabile o costituisce un rischio evidente e concreto?

b) rivendicazione territoriale che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza

Occorre valutare se sussiste il rischio evidente che il paese destinatario accampi, con un conflitto armato o la minaccia di usare la forza, una rivendicazione territoriale nei confronti del territorio al di fuori dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Questa rivendicazione territoriale potrebbe essere espressa in una posizione ufficiale o da rappresentanti ufficiali ovvero da forze politiche competenti del paese destinatario e potrebbe riferirsi a uno spazio terrestre, marittimo o aereo. Il territorio può non essere necessariamente limitrofo al paese destinatario.

Nell'esprimere un giudizio occorre prendere in considerazione le rivendicazioni recenti del paese destinatario su tale territorio. Se il paese destinatario ha tentato in passato di far valere con la forza una rivendicazione territoriale o sta minacciando di farlo occorrerà decidere se sembra probabile che le attrezzature saranno usate in tale eventualità e se le stesse daranno al paese destinatario una capacità supplementare per tentare di far valere tale rivendicazione con la forza, destabilizzando in tal modo la regione.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- Il paese destinatario sta accampano una rivendicazione territoriale?
- La rivendicazione territoriale ha causato un conflitto nella regione o tensioni sotterranee tra il paese destinatario e altri paesi?
- Il paese destinatario ha tentato di risolvere la questione con mezzi pacifici? In passato ha tentato di far valere con la forza una rivendicazione territoriale o ha minacciato di farlo?

c) *probabilità che la tecnologia o l'attrezzatura militare sia usata per scopi diversi da quelli legittimi e legali di sicurezza e difesa nazionali del paese destinatario, o di esercizio del diritto naturale di autotutela del destinatario conformemente al diritto internazionale, sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite*

Allorché esamina questo elemento del criterio 4, lo Stato di esportazione dovrebbe valutare se il paese destinatario ha espresso una dottrina militare di aggressione, nonché valutare la probabilità che le attrezzature richieste siano usate conformemente a detta dottrina. Lo Stato di esportazione dovrebbe anche valutare se le attrezzature richieste siano compatibili con i sistemi d'arma in dotazione alle forze di difesa del paese destinatario, ovvero se costituiscano un necessario complemento o sostituzione degli stessi. Può essere altresì opportuno prendere in esame quantità e qualità delle attrezzature da esportare.

d) *necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione*

In ordine a questo criterio occorrerà esprimere un giudizio riguardo al fatto che la fornitura delle attrezzature al paese destinatario migliori in misura significativa la sua capacità militare e, in caso affermativo, che ne consegua una minaccia di conflitto per un paese vicino, nonché al fatto che, qualora nella regione siano in corso tensioni, fornire le attrezzature aumenti la capacità del paese destinatario introducendo nella regione stessa una nuova attrezzatura capace di costituire una minaccia per un paese vicino.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- Perché il destinatario desidera acquistare le attrezzature o la tecnologia militari in questione?
- Le attrezzature sono richieste per una semplice sostituzione o manutenzione di elementi esistenti, obsoleti o in cattivo stato, oppure il destinatario sta sviluppando nuove capacità, ad esempio una capacità di attacco aereo molto potenziata?

Natura delle attrezzature

La natura delle attrezzature da esportare influirà sul giudizio in base al quale la licenza sarà approvata o rifiutata. Occorre considerare se sussista il rischio evidente che le attrezzature possano essere usate in un conflitto tra il paese destinatario e i paesi vicini. Questo elemento meriterà maggiore considerazione se nella regione esistono tensioni o un conflitto armato. Se esistono tensioni, il tipo di attrezzature sarà ancora più importante poiché l'attrezzatura stessa potrebbe aumentare in misura significativa la capacità del paese destinatario di passare a un conflitto armato o minacciare di farlo. A causa dell'esportazione di queste attrezzature, un paese vicino potrebbe decidere di aumentare l'importazione di armi? Date le tensioni in alcune regioni, un'esportazione potrebbe essere percepita come un aumento della minaccia a un paese vicino: una valutazione di tale questione è pertanto essenziale.

Sarebbe opportuno chiedersi tra l'altro:

- L'esportazione aumenterebbe la capacità del paese destinatario e, in caso affermativo, l'aumenterebbe a un punto tale da compromettere i rapporti di forza esistenti? Date la situazione del paese destinatario e le sue intenzioni, una capacità maggiore configurerebbe il rischio evidente di accelerare lo scoppio di un conflitto?
- Un paese vicino si sentirebbe minacciato dalla tecnologia o dalle attrezzature militari da esportare?
- Sussiste il rischio che tensioni in corso nella regione sfocino in un conflitto armato qualora uno o più partecipanti riescano ad accedere a tale tecnologia o attrezzature militari?
- Le attrezzature sono di natura tale da essere o poter essere usate in un conflitto armato nella regione? Con quale probabilità queste attrezzature sarebbero usate in un conflitto?

Utilizzatore finale

Occorre esprimere un giudizio riguardo al fatto che l'utilizzatore finale permetta l'uso delle attrezzature in modo non conforme al criterio 4. Se le attrezzature sono fornite direttamente ai militari/al governo, occorre decidere se le attrezzature stesse saranno usate in azioni militari contro un altro paese.

Il caso è più complesso se la tecnologia o le attrezzature militari vanno a istituti di ricerca o società private. In queste circostanze occorrerebbe esprimere un giudizio sulla probabilità di sviamento e le considerazioni in ordine al criterio 4 dovrebbero basarsi su altri criteri, nello specifico le questioni connesse al criterio 7, ossia il rischio di sviamento.

Sarebbe opportuno chiedersi:

- L'esportazione sarà probabilmente usata in un conflitto con un paese vicino? Oppure è più probabile che vada alla polizia, a un'operazione dell'ONU o a qualche altro reparto delle forze di sicurezza non direttamente connessi con gli aspetti previsti al criterio 4?

4.4. **Giudizio conclusivo.** Sulla base delle informazioni e della valutazione degli elementi proposti negli orientamenti di cui sopra, gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione debba essere rifiutata in conformità del criterio 4.

ALLEGATO I (del capitolo 2, sezione 4)

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Organizzazione delle Nazioni Unite (www.un.org)
- Comitato istituito con la risoluzione 1540 (<http://www.un.org/en/sc/1540/>)
- OSCE/Controllo degli armamenti (<https://www.osce.org/>)
- Unione europea (https://european-union.europa.eu/index_it)

Sezione 5: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 5

Come applicare il criterio 5

5.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune, senza restrizioni circa la destinazione. Questo ambito di applicazione è valido anche per il criterio 5. A differenza degli altri sette criteri che richiamano l'attenzione degli Stati membri su un particolare aspetto del paese di destinazione ritenuto fonte di rischio, il criterio 5 invita gli Stati membri a condurre un'analisi incentrata su un parametro che è specifico per gli stessi: la loro sicurezza nazionale e quella di amici o alleati, e di altri Stati membri. Obiettivo del criterio 5 è evitare che un'esportazione di tecnologia o attrezzature militari pregiudichi la sicurezza nazionale degli Stati membri, di paesi alleati o amici. La valutazione delle esportazioni si dovrà effettuare alla luce del criterio 5, fatto salvo il rispetto di altri criteri fissati dalla posizione comune.

Due punti devono costituire oggetto di analisi prima che sia rilasciata una licenza di esportazione:

- a) l'impatto potenziale dell'operazione sugli interessi di sicurezza e di difesa dei paesi amici o alleati e di altri Stati membri, fatta salva l'osservanza degli altri criteri, in particolare i criteri 2 e 4;
- b) le conseguenze dell'esportazione sulla sicurezza operativa delle forze armate degli Stati membri e dei paesi amici o alleati.

5.2. **Fonti di informazioni.** Le informazioni riguardanti la sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro e quelle riguardanti gli interessi di difesa provengono principalmente dalle seguenti fonti:

- Carta delle Nazioni Unite;
- trattato del Nord Atlantico¹;
- OSCE: Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Atto finale di Helsinki 1975); principi che governano i trasferimenti di armi convenzionali (25 novembre 1993);

¹ Il riferimento riguarda solo taluni Stati membri dell'UE. Cfr. punto 5.6. infra.

- Consiglio d'Europa;
- trattato sull'Unione europea; i testi basilari della PESC ("Un'Europa sicura in un mondo migliore. Strategia europea in materia di sicurezza", "Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa");
- testi nazionali o regionali: accordi di difesa; accordi di assistenza; accordi in materia di cooperazione militare; alleanze; ecc.

Poiché gli accordi in materia di sicurezza e difesa sono generalmente riservati, gli Stati membri, quando esaminano una domanda specifica che potrebbe rientrare nell'ambito del criterio 5, possono consultare direttamente amici e alleati per approfondire la loro analisi dell'eventuale impatto dell'esportazione in questione sugli interessi in materia di sicurezza e difesa.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

- 5.3. **Concetti chiave.** Il criterio 5 si intitola: "**Sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati**"¹.
- 5.4. **Sicurezza nazionale.** La sicurezza nazionale si riferisce alla capacità degli Stati membri di garantire l'integrità territoriale, proteggere la popolazione e preservare gli interessi in materia di sicurezza nazionale, nonché le risorse e gli approvvigionamenti ritenuti essenziali alla sussistenza e all'indipendenza nei confronti di tutti i tipi di minacce e attacchi.

La sicurezza nazionale è strettamente connessa con la sicurezza dell'Europa. La strategia europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio europeo del dicembre 2003 ha definito la gamma delle minacce che pesano sulla sicurezza dell'Unione europea. Tra queste: il terrorismo (l'estremismo religioso, le reti elettroniche); la proliferazione delle armi di distruzione di massa; i conflitti regionali (conflitti violenti o congelati che persistono alle nostre frontiere, minorità minacciate); il fallimento dello Stato (corruzione, abuso di potere, istituzioni deboli, mancanza di affidabilità, conflitti civili); la criminalità organizzata (traffico transfrontaliero di stupefacenti, tratta di donne, di migranti clandestini e traffico di armi, pirateria marittima).

¹ Questa frase è ripresa con un adattamento da uno dei principi che governano i trasferimenti di armi convenzionali adottati dall'OSCE: "Ciascuno Stato partecipante eviterà trasferimenti suscettibili di minacciare la sicurezza nazionale degli altri Stati e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza internazionalmente riconosciuta di un altro Stato." (principio 4, lettera b), punto ii).

La sicurezza nazionale deve anche essere valutata tenendo conto della sicurezza internazionale (o collettiva), che figura tra gli scopi perseguiti dalla Carta delle Nazioni Unite. Quest'ultima prevede la liceità dei sistemi regionali di sicurezza collettiva purché siano conformi agli scopi e ai principi del sistema universale (articolo 52). Esso riconosce il diritto naturale di autotutela, individuale o collettiva (articolo 51).

5.5. **Territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro.** I territori in questione possono essere assimilati ai seguenti tipi:

- i territori oggetto dell'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico, che definisce la portata geografica di un attacco armato che può far scattare il meccanismo di assistenza militare tra le parti;
- le **regioni ultraperiferiche (RUP)**: i quattro dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Isola della Riunione); le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira nell'Oceano Atlantico; la comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie nell'Oceano Atlantico;
- i **paesi e territori d'oltremare**, oggetto degli articoli da 198 a 204 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), elencati nell'allegato II dello stesso trattato: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, terre australi antartiche francesi, isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Pierre e Miquelon, Aruba, isole Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e Sint Maarten;
- i territori europei ai quali si applicano le disposizioni del TFUE a determinate condizioni (articolo 349 del TFUE).

5.6. **Paesi alleati.** I paesi alleati possono essere definiti come Stati associati attraverso un trattato o un accordo internazionale in cui figurino una clausola di solidarietà o una clausola di reciproca difesa. La clausola di solidarietà prevede la mobilitazione di tutti gli strumenti di cui dispongono gli Stati parte, compresi i mezzi militari, se uno di essi è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una catastrofe naturale o di origine umana. La clausola di difesa collettiva stabilisce che in caso di aggressione armata di uno degli Stati parte, gli altri gli devono portare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro potere, nel rispetto del carattere specifico della loro politica di sicurezza e di difesa.

Esempi di clausole di difesa reciproca sono l'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico che stabilisce l'Alleanza atlantica e l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE). La clausola di difesa reciproca stabilita dal TUE è integrata dalla clausola di solidarietà (articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)) che stabilisce che gli Stati membri agiscano congiuntamente qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Siffatte clausole possono anche includere accordi bilaterali di difesa, ma questi non sono generalmente pubblicati.

Gli Stati membri dell'UE sono in maggioranza membri della NATO, salvo Irlanda, Cipro, Malta e Austria.

5.7. **Paesi amici.** La descrizione di "paesi amici" è meno precisa di quella di "paesi alleati". In generale può applicarsi a paesi con i quali uno Stato membro ha una relazione bilaterale intensa e/o di lunga durata, particolarmente nel settore della difesa e della sicurezza, o con i quali condivide valori e interessi e persegue obiettivi comuni.

Per stabilire se un paese possa essere descritto come amico da un particolare Stato membro, gli Stati membri possono verificare se esista una serie di indici positivi, tra cui il numero di persone che possiedono la doppia cittadinanza, la presenza di cittadini europei, l'esistenza di una comunità linguistica, il numero di accordi commerciali e di accordi di cooperazione, ecc.

Il testo del criterio 5 recita:

"Gli Stati membri tengono conto degli aspetti seguenti:

- a) effetto potenziale della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli di altri Stati membri e dei paesi amici e alleati, fatta salva l'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nonché alla pace, sicurezza e stabilità regionali;*
- b) rischio di utilizzazione della tecnologia o delle attrezzature militari in questione contro le loro stesse forze o quelle di Stati membri, di paesi amici e alleati."*

5.8. *Criterio 5 bis*

5.8.1. *Il significato dell'effetto potenziale dell'esportazione*

a) Effetto positivo

Se la prevista esportazione contribuisce a rafforzare la sicurezza nazionale, in particolare gli interessi in materia di difesa e sicurezza, di paesi amici o alleati e di altri Stati membri, la valutazione sarà a priori favorevole, fatta salva l'analisi che dovrà essere effettuata riguardo ai criteri 2 e 4.

b) Effetto negativo

Se d'altra parte l'esportazione crea direttamente o indirettamente una minaccia per gli interessi in materia di difesa e sicurezza di paesi amici o alleati e di altri Stati membri, la valutazione sarà a priori sfavorevole.

La valutazione prenderà in considerazione in particolare i seguenti elementi:

- il mantenimento dell'equilibrio strategico;
- il carattere offensivo delle attrezzature esportate;
- la sensibilità del materiale;
- l'aumento delle prestazioni operative che si possa ottenere dal materiale esportato;
- la schierabilità delle attrezzature esportate e/o la schierabilità conferita dalle attrezzature;
- la destinazione finale del materiale;
- il rischio di sviamento del materiale.

5.8.2. *Interessi in materia di difesa e di sicurezza*

Nell'analizzare il rischio relativo ai loro interessi in materia di difesa e sicurezza, e a quelli di paesi alleati o amici e di altri Stati membri, gli Stati membri non devono mancare di tener conto dell'eventuale impatto sulla sicurezza delle loro forze quando queste sono schierate in zone esterne.

Inoltre questa valutazione sarà effettuata senza pregiudizio dell'osservanza degli altri criteri.

5.9. *Criterio 5 ter*

Il rischio operativo è analizzato nel modo seguente.

- a) Esiste una minaccia diretta per la sicurezza delle forze di uno Stato membro o di quelle di paesi amici o alleati?

La minaccia può essere permanente o temporanea. Lo Stato membro considererà molto attentamente le domande in cui il destinatario finale sia una regione di cui si conosce l'instabilità, in particolare qualora l'esportazione si debba effettuare a profitto di forze armate sulle quali il controllo potrebbe non essere né totale né permanente. Con il tempo siffatta instabilità può far sorgere un rischio per le nostre forze o per quelle di paesi alleati o amici, specialmente qualora siffatte forze siano presenti nella regione a titolo di una cooperazione militare o di operazioni di mantenimento della pace.

In sintesi, se un'esportazione è tale da poter far pesare una minaccia diretta sulla sicurezza delle forze di uno Stato membro o di un paese alleato o amico presenti nel paese di destinazione finale o in un paese vicino, si emetterà una valutazione a priori sfavorevole. Lo stesso approccio sarà utilizzato per garantire la sicurezza delle forze internazionali di mantenimento della pace.

- b) Esiste un rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature militari a profitto di una forza o di una entità ostile agli interessi e alle forze di uno Stato membro, amico o alleato?

Questo rischio è analizzato alla stregua di quelli di cui al criterio 7. Il paese esportatore terrà conto dell'esistenza di gruppi terroristici, di organizzazioni di lotta armata contro il potere in carica o di reti di criminalità organizzata che possano usare le attrezzature per attività in grado di pregiudicare la sicurezza delle forze degli Stati membri e di paesi alleati o amici, nonché quella delle forze internazionali di mantenimento della pace, o che possano usare siffatte attrezzature in modo incompatibile con uno degli altri criteri fissati dalla posizione comune.

- c) Il paese destinatario ha la capacità tecnica di utilizzare le attrezzature?

La **capacità tecnica** si riferisce alla capacità del paese destinatario di utilizzare efficacemente l'attrezzatura in questione, sia per quanto riguarda il materiale in sé che in termini di personale. Si riferisce anche al livello tecnologico del paese destinatario e alla sua capacità operativa nonché, in generale, al livello di prestazioni delle sue attrezzature.

Di conseguenza l'esame della compatibilità di un'esportazione di tecnologia o attrezzature militari con tale capacità tecnica dovrebbe tener conto dell'opportunità o meno di fornire al destinatario attrezzature il cui grado di sensibilità o di sofisticazione è superiore ai mezzi tecnologici e alle esigenze operative del paese destinatario.

Al fine di determinare questa compatibilità, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- Il paese destinatario è dotato di un'infrastruttura militare che gli consenta di utilizzare efficacemente le attrezzature?
- Il livello tecnologico delle attrezzature richieste è proporzionato alle esigenze espresse dal paese destinatario e alla sua capacità operativa?
- La manutenzione delle attrezzature analoghe già in servizio è effettuata correttamente?
- Vi è un numero sufficiente di persone qualificate in grado di utilizzare le attrezzature e provvedere alla loro manutenzione?¹

- d) Per approfondire le loro analisi del rischio operativo, specialmente per casi particolarmente sensibili, gli Stati membri potrebbero effettuare studi d'impatto caso per caso, facendo ricorso a tutte le pertinenti informazioni che possano essere scambiate tra gli Stati membri, i paesi amici o alleati. Questi studi saranno volti a stabilire la presenza di forze nazionali, europee e internazionali e di quelle di paesi amici o alleati, nelle varie regioni del mondo, e altresì a valutare la realtà del rischio di un utilizzo contro queste forze delle attrezzature o della tecnologia da esportare.

¹ Ad esempio, gran parte degli ingegneri e dei tecnici del paese è già occupata nel settore militare? Nel settore civile vi è una carenza di ingegneri e tecnici che potrebbe essere aggravata da ulteriori assunzioni nel settore militare? Utilizzando il sistema di convalida della gestione di armi e munizioni gli Stati membri possono ricavare informazioni sulle capacità degli utilizzatori finali di gestire armi e munizioni, anche per quanto riguarda legislazione e normativa, sicurezza, organizzazione, personale, formazione, infrastrutture, finanziamento e acquisizione di materiale.

Questi studi d'impatto potrebbero includere le seguenti questioni:

- Nella sua analisi della realtà del rischio, lo Stato membro prenderà segnatamente in considerazione:
 - la natura delle attrezzature: il carattere direttamente offensivo, la superiorità tecnologica che conferiscono alle forze che le detengono, l'autonomia d'uso, l'aumento del funzionamento operativo che permetterebbero le attrezzature;
 - le eventuali distinzioni in materia di dottrina di impiego delle attrezzature, a seconda dell'utilizzatore;
 - la natura delle operazioni: guerra tra forze convenzionali, guerra asimmetrica, guerra civile, ecc.

- Nella sua analisi del rischio di sviamento, lo Stato membro prenderà segnatamente in considerazione:
 - la capacità delle attrezzature di essere facilmente sviate, quindi utilizzate facilmente da agenti non militari, e/o integrate in altri sistemi;
 - la capacità delle attrezzature di essere adattate per usi militari, o utilizzate per modificare altre attrezzature per usi militari (in particolare per trasformare attrezzature non letali in armi letali);
 - la possibilità di sottoporre a speciale attenzione determinate attrezzature, in particolare le armi leggere e di piccolo calibro (incluso il MANPADS) e i dispositivi di visione notturna e di intensificazione della luce;
 - al riguardo, le operazioni con misure di controllo potenziato (contrassegni e tracciabilità, ispezioni in loco) o di lotta contro la disseminazione (distruzione di vecchie scorte, meccanismo di sorveglianza delle quantità) otterranno una valutazione a priori meno restrittiva.

5.10. *Giudizio conclusivo*

In funzione delle informazioni e della valutazione dei fattori di cui ai precedenti punti 5.8 e 5.9, gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione debba essere rifiutata in conformità del criterio 5.

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Unione europea (https://european-union.europa.eu/index_it)
- Organizzazione delle Nazioni Unite (<http://www.un.org/>)
- Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (<https://www.osce.org/it/>)
- Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (<http://www.nato.int/>)

Come applicare il criterio 6

6.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. In generale, il criterio 6 si applica quindi alle esportazioni dirette a tutti i paesi acquirenti o destinatari non appartenenti all'UE.

Tuttavia, poiché il criterio 6 stabilisce un collegamento con il comportamento del paese acquirente o destinatario per quanto riguarda la comunità internazionale, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai paesi nei cui confronti ci sono motivi di preoccupazione per la loro posizione in materia di terrorismo, la natura delle loro alleanze e il rispetto del diritto internazionale.

In osservanza dei principi espressi nel preambolo e nelle pertinenti disposizioni del trattato sul commercio delle armi e come sottolineato all'articolo 2 della posizione comune, nel procedere alle valutazioni sulla base del criterio 6 occorre considerare un ulteriore aspetto, ossia il sostegno o l'incoraggiamento forniti dal paese acquirente o destinatario alla criminalità organizzata internazionale o transnazionale¹. In riferimento al traffico di armi e all'ambito di applicazione nonché alle pertinenti disposizioni dell'ATT, è importante ricordare il pertinente quadro normativo internazionale, il "protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni", addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

¹ In riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità organizzata transnazionale si distingue per attività illegali e criminali condotte da "gruppi criminali organizzati" o da "gruppi strutturati" il cui scopo è commettere illeciti e reati gravi di natura transnazionale al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale, sanzionabili con una pena privativa della libertà di almeno quattro anni o con una pena più elevata.

Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione, un reato è di natura transnazionale se è commesso in più di uno Stato, è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

6.2. **Fonti di informazioni.** Una base comune dell'UE che riunisce le fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capi missione dell'UE, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE, nonché dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Ulteriori informazioni potrebbero essere ottenute tramite:

- missioni diplomatiche degli Stati membri e altre istituzioni governative nazionali;
- le Nazioni Unite e altri organismi e agenzie internazionali e regionali, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Centro regionale per le armi leggere a Nairobi, l'Organizzazione degli Stati americani e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica;
- il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e altri organismi umanitari;
- Europol, Interpol e agenzie di intelligence;
- organizzazioni non governative e altre fonti affidabili.

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di fonti di informazioni pertinenti.

6.3. **Concetti chiave.** Il criterio 6 si riferisce a un'ampia gamma di aspetti onnicomprensivi di cui si dovrebbe tener conto in ogni valutazione e che sono evidenziati nel corrispondente testo:

"[C]omportamento del paese acquirente o destinatario nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale.

Gli Stati membri tengono conto, fra l'altro, dei comportamenti del paese acquirente o destinatario per quanto concerne:

- a) il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;*
- b) il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare riguardo al non ricorso alla forza, e del diritto internazionale umanitario;*
- c) il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di cui alla lettera b) del criterio 1."*

Di conseguenza, nel valutare se una licenza di esportazione debba essere o no rilasciata, gli Stati membri dovrebbero considerare i comportamenti presenti e passati del paese acquirente o destinatario per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo e di criminalità organizzata internazionale, la natura delle sue alleanze, il rispetto del diritto internazionale e degli impegni presi a tale livello, in particolare per quanto concerne il non ricorso alla forza, il diritto umanitario internazionale e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il controllo degli armamenti e il disarmo.

Il criterio 6 deve essere preso in considerazione per i paesi acquirenti o destinatari i cui governi mostrino comportamenti negativi per quanto riguarda le suddette disposizioni; durante la valutazione, l'identità specifica e la natura dell'utilizzatore finale o delle attrezzature da esportare non sono quindi al centro dell'attenzione. Di fatto, l'attenzione dell'analisi è incentrata sul **comportamento di tali paesi** più che su eventuali considerazioni del rischio che un determinato trasferimento possa avere particolari conseguenze negative.

Pertanto, quanto ai concetti chiave sottolineati nel criterio 6, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione i suggerimenti di cui ai punti da 6.4 a 6.7.

- 6.4. *Sostegno o incoraggiamento da parte del paese acquirente o destinatario al terrorismo e alla criminalità organizzata internazionale.* Occorre un esame più approfondito nel valutare le domande per singole licenze di esportazione verso paesi acquirenti o destinatari sospettati di sostenere in qualunque modo il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale.

In questo quadro per "terrorismo" si intendono "atti terroristici" vietati dal diritto internazionale, come attacchi deliberati ai civili, attacchi indiscriminati, cattura di ostaggi, tortura o uccisioni deliberate e arbitrarie, quando lo scopo di tali atti, per loro natura o per il contesto, è intimidire la popolazione o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Per quanto concerne la "criminalità organizzata internazionale", si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di clandestini, il traffico di sostanze nucleari e radioattive, il riciclaggio di capitali e atti analoghi, svolte da un gruppo strutturato di persone, esistente per un periodo di tempo e operante di concerto allo scopo di commettere illeciti o reati gravi definiti conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Facendo riferimento al protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al trattato sul commercio delle armi, la fabbricazione e il traffico illeciti di armi andrebbero annoverati tra le attività illecite di gruppi criminali organizzati.

Un paese acquirente o destinatario può incoraggiare o sostenere il terrorismo e la criminalità internazionale in molti modi e prima di rilasciare una licenza l'autorità competente potrebbe porsi, tra l'altro, i seguenti quesiti:

- Nel paese acquirente o destinatario si segnalano attività terroristiche/criminali passate o presenti?
- Vi è la certezza o il sospetto di collegamenti di tale paese con organizzazioni terroristiche/criminali (o anche con singoli terroristi/criminali) o vi sono ragioni di sospettare che soggetti all'interno di tale paese e tollerati dallo stesso abbiano siffatti collegamenti?
- Vi sono altre ragioni di sospettare che tale paese tolleri la riesportazione o lo sviamento di tecnologia o attrezzature militari verso organizzazioni terroristiche/criminali, o che organizzi la riesportazione o lo sviamento stessi?
- Tale paese ha una legislazione interna che tollera le attività terroristiche/criminali, o la mancata applicazione della legislazione ha come effetto la tolleranza di attività terroristiche/criminali?

Molti di questi quesiti possono essere posti anche durante una valutazione relativa al criterio 7, ma nell'ambito del criterio 6 riguardano il governo del paese acquirente o destinatario piuttosto che l'utilizzatore finale.

Ci si dovrebbe chiedere in particolare:

- Il paese acquirente o destinatario persegue penalmente il finanziamento di terroristi, congela le attività finanziarie delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici e vieta la fornitura di servizi a coloro che partecipano a tali atti terroristici?
- Tale paese si astiene dal fornire qualsiasi forma di sostegno, attivo o passivo, a entità o persone coinvolte in atti terroristici?
- Tale paese provvede allo scambio di informazioni con gli altri Stati a fini di allarme tempestivo?
- Tale paese nega rifugio a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o compiono atti terroristici?
- Tale paese impedisce a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o compiono atti terroristici di utilizzare il proprio territorio?
- Tale paese impedisce a coloro che compiono atti terroristici di circolare liberamente, mediante efficaci controlli alle frontiere?

6.5. *Natura delle alleanze del paese acquirente o destinatario.* Per "alleanza" in senso stretto si potrebbe intendere un trattato internazionale che lega uno Stato a uno o più altri Stati e definisce le condizioni in cui si prestano reciproca assistenza. Poiché per poche delle molteplici relazioni tra Stati in materia di cooperazione economica, militare o di difesa può valere tale interpretazione limitata del termine "alleanza", tale termine dovrebbe essere interpretato, nel contesto del criterio 6, in senso più ampio e includere tutti gli accordi di carattere economico, militare e in materia di difesa che, per natura, mirano a stabilire un legame significativo (ovvero anche obiettivi politici comuni) tra due o più Stati.

Una più ampia interpretazione del termine "alleanza" comprenderà anche una visione condivisa dei rapporti internazionali (che può derivare tra l'altro da una visione politica e da interessi economici comuni o dalla comunanza di altri interessi) che sfocerà in una azione significativa intesa a perseguire un obiettivo comune. Quale esempio si potrebbe citare il sostegno combinato a una delle parti coinvolte in una situazione di crisi, tensione o conflitto.

Pertanto, dato che la natura delle alleanze è dettata sostanzialmente da una valutazione politica, il termine "alleanza" dovrebbe essere interpretato *cum grano salis* in base agli interessi nazionali degli Stati membri.

Alla luce di tali considerazioni, quando si tratta di rilasciare una licenza di esportazione, gli Stati membri potrebbero, tra l'altro, porsi le seguenti domande:

- Il paese acquirente o destinatario appartiene a un'alleanza fondata o che agisce per contrastare uno Stato membro o un paese alleato o amico?
- Tale paese appartiene a un'alleanza che non rispetta o non promuove l'osservanza dei principi fondanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?
- Tale paese appartiene a un'alleanza che favorisce la destabilizzazione della comunità internazionale?

6.6. *Adempimento degli impegni internazionali da parte del paese acquirente o destinatario.*

Quando si tratta di stabilire se debba essere rilasciata una licenza di esportazione, gli Stati membri potrebbero anche esaminare se il paese acquirente o destinatario (vale a dire il governo di tale paese) adempie ai suoi impegni internazionali.

Si dovrebbe prestare attenzione agli impegni giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato come le norme del diritto internazionale e le norme risultanti da trattati universalmente accettate da tutti gli Stati. Vanno menzionati in particolare gli impegni che, per loro natura, possono essere generalmente violati mediante l'impiego di tecnologia o attrezzature militari, ad esempio il divieto dell'impiego della forza armata (articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite) o il rispetto del diritto internazionale durante un conflitto.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre porsi i quesiti seguenti:

- Il paese acquirente o destinatario rispetta i propri impegni per quanto riguarda l'applicazione di embarghi sulle armi stabiliti da ONU, OSCE e UE?
- Tale paese impiega, ha impiegato o minaccia di impiegare la forza in violazione dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite per risolvere una crisi internazionale?
- Tale paese viola sistematicamente gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario o i trattati spontaneamente sottoscritti?
- Tale paese agisce in modo da escludere se stesso dalla comunità internazionale degli Stati?

Per quanto riguarda il diritto internazionale umanitario, gli indicatori di valutazione del rischio potrebbero essere costituiti dalle risposte ai seguenti quesiti:

- Tale paese ha assunto l'impegno formale di applicare le norme del diritto internazionale umanitario e ha adottato misure adeguate per la loro attuazione?
- Tale paese dispone degli strumenti giuridici, giudiziari e amministrativi necessari per la repressione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Tale paese che è o è stato coinvolto in conflitti armati ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Tale paese che è coinvolto o è stato coinvolto in un conflitto armato ha omesso di adottare tutte le misure possibili per prevenire gravi violazioni del diritto internazionale umanitario?

Come già osservato in precedenza, l'analisi non sembra concentrarsi principalmente sul tipo di attrezzatura da esportare, né sull'utilizzatore finale; obiettivo del criterio 6 è piuttosto evitare qualsiasi esportazione di tecnologia o attrezzature militari ai paesi i cui governi non rispettano i loro impegni internazionali.

In questo contesto assume particolare importanza il criterio 1 della posizione comune ("impegni internazionali"). Pertanto gli Stati membri dovrebbero fare riferimento anche a tale criterio.

Nell'allegato II figura un elenco non esaustivo dei trattati internazionali.

6.7. *Impegno del paese acquirente o destinatario per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo*

Per la valutazione relativa al criterio 6 occorre esaminare il comportamento del paese acquirente o destinatario per quanto riguarda gli impegni nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti. Gli Stati membri esamineranno in particolare la legislazione interna di tale paese e i suoi impegni internazionali. Si dovrebbe prestare attenzione anzitutto alle convenzioni citate nel contesto del criterio 1.

È opportuno chiedersi:

- Il paese acquirente o destinatario ha firmato/ratificato/aderito al trattato di non proliferazione delle armi nucleari, alla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, alla convenzione sulle armi chimiche e al trattato sul commercio delle armi e adempie agli obblighi ivi contenuti? Qualora non vi adempisse, perché?
- Tale paese rispetta l'impegno di non esportare alcun tipo di mina terrestre antipersona, in base alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione?
- Tale paese è firmatario o membro o rispetta gli impegni assunti nelle intese o regimi internazionali, in particolare il gruppo dei fornitori nucleari, il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, l'intesa di Wassenaar e il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici?

Anche se il criterio 6 cita le questioni sopramenzionate come più pertinenti per la valutazione, gli Stati membri potrebbero porsi anche alcuni dei quesiti previsti nel contesto del criterio 7, e altri ancora:

- Il paese riferisce al registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite? In caso negativo, perché?
- Il paese ha aderito ai principi della posizione comune 2008/944/PESC o a intese regionali analoghe?
- Il paese partecipa alla conferenza del disarmo?
- Il paese applica efficaci controlli sulle esportazioni e sui trasferimenti disciplinati da una legislazione dedicata sul controllo e da disposizioni per le licenze conformi alle norme internazionali?

Ancora una volta gli Stati membri dovrebbero tenere presente che, nel procedere alle valutazioni nel contesto del criterio 7 (rischio di sviamento), è possibile fare una distinzione tra la qualità della tecnologia o attrezzature militari o tra gli utilizzatori finali; quando gli stessi quesiti vengono posti per la valutazione nel contesto del criterio 6 gli Stati membri decideranno, in base al loro parere sul governo del paese, se inviare o meno attrezzature nel paese in questione.

Nell'allegato III figura un elenco non esaustivo di regimi e organizzazioni di controllo delle esportazioni di armi.

6.8. **Giudizio conclusivo.** Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del paese di cui ai precedenti punti, gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione debba essere rifiutata in conformità del criterio 6.

Gli Stati membri non rilasceranno una licenza qualora la valutazione generale del comportamento del paese acquirente o destinatario in riferimento al criterio 6 non sia positiva.

In ogni caso la valutazione, anche se positiva, non potrà mai giustificare trasferimenti di armi che sarebbero rifiutati ai sensi di altri criteri della posizione comune.

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Nazioni Unite/armi convenzionali (<http://disarmament.un.org>)
- Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza (<https://main.un.org/securitycouncil/en>)
- Relazione del Consiglio di sicurezza (<http://www.securitycouncilreport.org>)
- Comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza
- Comitato istituito con la risoluzione 1540 (<http://www.un.org/en/sc/1540/>)
- Programma globale contro la corruzione, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) (<http://www.unodc.org/>)
- Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo/UNIDIR (<http://www.unidir.org>)
- OSCE/Controllo degli armamenti (<https://www.osce.org/>)
- Unione europea (https://european-union.europa.eu/index_it)
- CIA "World fact book" (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>)
- Sezione "Defence" e sezione "Foreign report" della Jane's (<http://www.janes.com/>)
- SIPRI (<http://www.sipri.org>)
- Rete internazionale di azione sulle armi leggere (<http://www.iansa.org>)
- Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (<http://www.smallarmssurvey.org/>)
- Comitato Internazionale della Croce Rossa (<http://www.icrc.org>)

PERTINENTI TRATTATI INTERNAZIONALI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

- Carta delle Nazioni Unite
- Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche
- Convenzione sulle armi chimiche
- Trattato di non proliferazione (TNP)
- Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)
- Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
- Trattato di Raratonga
- Trattato di Pelindaba
- Trattato di Tlatelolco
- Trattato di Bangkok
- Trattato relativo ad una zona esente da armi nucleari in Asia centrale
- Trattato sull'Antartide
- Trattato relativo ai fondali marini
- Trattato sullo spazio extraatmosferico
- Colloqui per la limitazione degli armamenti strategici (SALT)
- Convenzioni di Ginevra
- Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile
- Convenzione su alcune armi convenzionali (CCW)
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
- Trattato sul commercio delle armi

I testi di questi ed altri trattati internazionali possono essere reperiti sul sito <https://treaties.un.org/>

**PERTINENTI REGIMI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CONTROLLO DELLE
ESPORTAZIONI DI ARMI (ELENCO NON ESAUSTIVO)**

- Intesa di Wassenaar (<http://www.wassenaar.org>)
- Gruppo dei fornitori nucleari (<http://www.nuclearsuppliersgroup.org>)
- Gruppo Australia (<http://www.australiagroup.net>)
- Comitato Zangger (www.zanggercommittee.org)
- Regime di non proliferazione nel settore missilistico (<http://www.mtcr.info>)
- Codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici
(<http://www.hcoc.at/>)

Come applicare il criterio 7

7.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 7 si applica, a priori, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari senza distinzioni. Tuttavia queste prassi seguono il principio secondo cui, nei casi in cui sussiste un rischio potenziale più elevato, occorre un esame più attento rispetto ai casi che presentano meno rischi. È opportuno valutare le singole domande di licenza di esportazione caso per caso con un'analisi sul rischio globale basata sul livello potenziale di rischio nel paese destinatario, sull'attendibilità di coloro che sono coinvolti nelle operazioni, sulla natura dei beni da trasferire e la loro destinazione finale prevista.

Per meglio comprendere e prevenire lo sviamento di tecnologia o attrezzature militari, gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare informazioni sui singoli paesi, attività ed entità che destano preoccupazioni tramite la cooperazione in sede di COARM, o attraverso altri canali.

In linea con l'articolo 11 del trattato sul commercio delle armi, e conformemente alla legislazione nazionale, tali informazioni potrebbero riguardare attività illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, l'intermediazione illecita, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di dissimulazione, punti comuni di spedizione o destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nello sviamento. Gli Stati parte dell'ATT si impegnano ad adottare misure adeguate qualora accertino uno sviamento. Tali misure possono includere la notificazione degli Stati parte dell'ATT potenzialmente coinvolti, l'ispezione delle spedizioni sviate e l'adozione di misure di follow-up attraverso indagini e repressione. Per esempio, qualora uno Stato membro individui uno sviamento causato da una determinata attività o entità, dovrebbe valutare l'idea di segnalarlo agli altri Stati membri (e agli Stati parte dell'ATT) al fine di mitigare il rischio di sviamento di ogni successiva operazione che coinvolga la stessa attività o entità. Lo stesso dovrebbe accadere qualora uno Stato membro individui un caso di corruzione riguardante l'esportazione di attrezzature militari. Lo Stato membro di esportazione, nel valutare un'esportazione di armi convenzionali, potrebbe tener conto della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. La Convenzione stabilisce che sia considerato reato qualsiasi atto intenzionale che comporti l'offerta, la promessa o la consegna, diretta o tramite intermediari, di un indebito vantaggio pecuniario o di altra natura a un pubblico ufficiale straniero, anche durante le procedure di appalto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'ATT, gli Stati parte sono incoraggiati a informare gli altri Stati parte, tramite il Segretariato, delle misure adottate che sono risultate efficaci per fronteggiare lo sviamento del trasferimento di armi convenzionali, mentre l'articolo 15, paragrafo 4, incoraggia gli Stati parte a cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardanti attività e attori illeciti, per prevenire ed eliminare lo sviamento di armi convenzionali. Tutti gli Stati parte dell'ATT hanno in ogni caso assunto l'impegno di cooperare e di scambiare informazioni, laddove fattibile e opportuno, al fine di mitigare il rischio di sviamento. Attualmente tale impegno è attuato attraverso il forum per lo scambio di informazioni sulla diversione (*Diversion Information Exchange Forum* - DIEF) dell'ATT. Riguardo al suddetto scambio di informazioni, tutte le restrizioni all'utilizzo di informazioni sensibili sono prese in considerazione.

Inoltre, una migliore documentazione sulla valutazione del rischio di sviamento (ad esempio contratti o accordi, certificati di utilizzatore finale, garanzie varie) già nella fase di autorizzazione rende più difficile lo sviamento stesso. Sistemi efficaci di controllo dell'utilizzatore finale contribuiscono a prevenire lo sviamento o le riesportazioni non accettabili di tecnologia e attrezzature militari. I certificati di utilizzatore finale e la loro autenticazione in fase di rilascio di licenza dovrebbero svolgere un ruolo centrale nelle politiche contro lo sviamento (si veda anche il capitolo 1 - Procedure di rilascio delle licenze). Ciò nondimeno, l'uso dei certificati di utilizzatore finale non può sostituirsi a una valutazione completa del rischio presentato dalla situazione specifica. Il linea con l'articolo 11 del trattato sul commercio delle armi, gli Stati membri si adoperano per prevenire lo sviamento anche considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio, ad esempio misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati e concordati congiuntamente tra gli Stati esportatori e importatori.¹ Altre misure di prevenzione potranno includere, se del caso, l'esame delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure appropriate.

7.2. **Fonti di informazioni.** Le informazioni sui rischi di sviamento andrebbero attinte da una grande varietà di fonti, fra cui fonti nazionali, regionali e internazionali, fonti pubbliche e non pubbliche, fonti ufficiali e non governative.

In primo luogo, l'autorità preposta al rilascio della licenza dovrebbe prendere contatto a livello nazionale con le agenzie pubbliche che si occupano di ridurre il commercio illecito e lo sviamento, quali dogane, servizi di contrasto, giustizia, unità di intelligence, unità di informazione finanziaria e difesa. Dette agenzie potrebbero essere in possesso di informazioni sugli sviamenti attribuiti a entità coinvolte in un'operazione. Un'autorità preposta al rilascio della licenza potrebbe considerare di utilizzare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e il futuro sistema ECRIS-TCN (cittadini di paesi terzi) per accedere alle informazioni contenute nei casellari giudiziari relative a entità/persona condannate per traffico di armi; le informazioni sarebbero utilizzate nella valutazione del rischio posto dalla domanda di licenza relativa a tecnologia e attrezzature militari. Taluni paesi, quali gli Stati Uniti d'America, pubblicano elenchi di entità condannate per aver violato la legislazione nazionale in materia di esportazione di armi. Ulteriori informazioni potrebbero essere in caso ottenute dalle missioni diplomatiche degli Stati membri. A livello dell'UE si dispone del sistema di notifica di rifiuto e altri sistemi per lo scambio di informazioni nel contesto COARM e del regolamento (UE) 2025/41.

¹ Il sistema di convalida della gestione di armi e munizioni è un esempio di strumento in grado di contribuire a facilitare questo dialogo di costruzione della fiducia reciproca tra importatori ed esportatori.

Anche i membri dell'intesa di Wassenaar si impegnano a condividere migliori prassi e informazioni in materia di utilizzatori finali ritenuti ad alto rischio per quanto concerne lo sviamento. Gli Stati membri dell'OSCE condividono migliori prassi in materia di controllo delle esportazioni, compresa la documentazione riguardante la destinazione finale. Organizzazioni regionali in altre parti del mondo possono altresì fornire informazioni sullo sviamento. Fonti di informazioni utili a livello internazionale sono le relazioni dei gruppi di esperti che sostengono i Comitati delle sanzioni dell'ONU. Dette relazioni contengono informazioni dettagliate circa le violazioni degli embarghi sulle armi stabiliti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Possono altresì risultare utili lo scambio di informazioni nel contesto del Comitato istituito dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza e le pubblicazioni e le relazioni disponibili sui siti web dell'UNODA e dell'UNODC. Il sistema di INTERPOL per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), finanziato dall'UE e disponibile in linea, comprende un modulo separato sulle statistiche e le relazioni relative alle armi da fuoco illegali. Tale modulo può generare relazioni specifiche e consente di analizzare informazioni nazionali relative a reati connessi alle armi da fuoco e al tracciamento delle stesse. Le autorità degli Stati membri dell'UE preposte al rilascio delle licenze potrebbero valutare la possibilità di richiedere l'accesso a tale modulo direttamente, attraverso il proprio Ufficio centrale nazionale (punto di contatto tra la polizia nazionale e INTERPOL) o indirettamente attraverso le autorità nazionali di contrasto. Gli Stati membri possono utilizzare lo strumento AAMVS (sistema di convalida della gestione di armi e munizioni), finanziato dall'UE per raccogliere e scambiare informazioni sulle capacità e pratiche degli utilizzatori finali in materia di gestione delle armi e munizioni e per valutare i potenziali rischi di diversione ad essi connessi. Per quanto concerne l'ambito non governativo, diversi organismi di ricerca, società e pubblicazioni offrono informazioni, banche dati e repertori online, come ad esempio la banca dati iTrace finanziata dall'UE, pertinenti per la valutazione del rischio di sviamento e per l'applicazione del criterio 7 in generale.

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di siti internet pertinenti.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

7.3. **Concetti chiave.** Il criterio 7 si riferisce a un'ampia gamma di aspetti onnicomprensivi di cui occorre tener conto in ogni valutazione. Va ricordato che lo sviamento può iniziare a vari livelli, aver luogo durante il trasferimento verso un paese e all'interno di un paese o comportare la deviazione o il successivo trasferimento verso un paese e/o un soggetto terzi "non autorizzati". Può riguardare il possesso (utilizzatore finale) e/o la funzione (destinazione finale). Si potrebbe sollevare la questione generale relativa a un eventuale rischio che l'utilizzatore finale intraprenda attività contrarie alla finalità legittima delle merci esportate, ad esempio attività criminali, tra cui la caccia di frodo.

a) *Legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di Nazioni Unite o di altre organizzazioni.*

Tutti i paesi hanno il diritto all'autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, occorre valutare se l'importazione costituisca una risposta appropriata e proporzionata alla necessità del paese destinatario di difendersi, di garantire la sicurezza interna o di prestare assistenza ad iniziative di mantenimento della pace dell'ONU o di altre organizzazioni. A tale riguardo, si potrebbero prendere in considerazione le consuete esigenze militari e capacità tecnica del paese destinatario indicate da diverse fonti internazionali quali il registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite (UNROCA), l'annuario SIPRI o la valutazione annuale delle capacità militari (*Military Balance*) dell'Istituto internazionale di studi strategici (IISS).

È opportuno chiedersi:

- Esiste una minaccia plausibile alla sicurezza a cui potrebbe far fronte l'importazione di tecnologia o attrezzature militari prevista?
- Le forze armate sono attrezzate per rispondere a detta minaccia?
- Quale sarà la destinazione delle attrezzature importate una volta cessata la partecipazione alle iniziative di mantenimento della pace dell'ONU o di altre organizzazioni?
- Esiste il rischio che l'appalto sia guidato da altri fattori rispetto ai legittimi interessi di difesa e sicurezza interna?

b) *Capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare e proteggere la tecnologia o le attrezzature militari.*

La capacità tecnica si riferisce alla capacità del paese destinatario di utilizzare efficacemente l'attrezzatura in questione, sia per quanto riguarda il materiale in sé che in termini di personale. Si riferisce anche al livello tecnologico del paese destinatario e alla sua capacità operativa nonché, in generale, al livello di prestazioni delle sue attrezzature.

Di conseguenza l'esame della compatibilità di un'esportazione di tecnologia o attrezzature militari con tale capacità tecnica dovrebbe tener conto dell'opportunità o meno di fornire al destinatario attrezzature il cui grado di sensibilità o di sofisticazione è superiore ai mezzi tecnologici e alle esigenze operative del paese destinatario.

La "capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare le attrezzature" può essere un indicatore fondamentale dell'"esistenza di un rischio" di sviamento. Un'esportazione prevista che appaia tecnicamente o quantitativamente superiore a quanto è ragionevolmente possibile attendersi in fatto di impiego da parte del paese destinatario può indicare che nella pratica la destinazione finale prevista è un utilizzatore situato in un paese terzo. Questo concetto si applica in ugual misura a prodotti e sistemi completi o a componenti e parti di ricambio. Quando non vi sia una prova che il paese destinatario utilizza il sistema completo in questione, l'esportazione di componenti e parti di ricambio può essere una chiara indicazione di un intento diverso.

È opportuno chiedersi:

- La prevista esportazione può essere considerata altamente tecnologica? In caso affermativo, il destinatario ha accesso a un adeguato supporto tecnico alla vendita, oppure effettua investimenti al riguardo?
- La prevista esportazione collima con il profilo dello stato destinatario in termini di difesa?
- La prevista esportazione è conforme, quantitativamente e qualitativamente, alla struttura operativa e alla capacità tecnica delle forze armate o delle forze di polizia dello Stato destinatario? Per le richieste di componenti o parti di ricambio, il paese destinatario è in grado di far funzionare il relativo sistema che incorpora tali elementi?

c) Capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni, anche quando la tecnologia o le attrezzature militari da esportare sono merci destinate ad essere incorporate in prodotti ai fini della successiva esportazione da parte del paese destinatario.

L'adesione dei paesi destinatari alle norme internazionali di controllo delle esportazioni può deporre a favore del fatto che sono contrari allo sviamento deliberato o casuale. È opportuno chiedersi:

- Il paese destinatario è firmatario o membro di trattati, intese o regimi internazionali fondamentali di controllo delle esportazioni (ad es. Wassenaar, trattato sul commercio delle armi)?

- Il paese destinatario riferisce al registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite? In caso negativo, perché?
- Il paese destinatario ha aderito ai principi della posizione comune 2008/944/PESC o a intese regionali analoghe?
- Il paese destinatario applica efficaci controlli sulle esportazioni e sui trasferimenti disciplinati da una legislazione dedicata sul controllo e da disposizioni per le licenze conformi alle norme internazionali?
- La gestione e la sicurezza delle scorte rispondono a standard sufficienti (cfr. accordi di standardizzazione (STANAG), compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic) e orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (IATG))? Sono noti casi legati alla dispersione delle scorte nel paese dell'utilizzatore finale?
- Qual è il livello stimato di corruzione nel paese destinatario? Esistono strumenti giuridici e misure amministrative efficaci per prevenire e combattere la corruzione?
- Nello specifico, le forze armate, le forze di sicurezza interna o entità simili, oppure altri individui o entità coinvolti nell'operazione, hanno precedenti in materia di corruzione? In caso affermativo, vi sono rischi che tale corruzione possa contribuire allo sviamento di attrezzature militari?
- Il paese è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e ha fatto registrare buoni risultati in termini di adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione?
- Il paese destinatario si trova in prossimità di zone di conflitto oppure al suo interno si registrano tensioni o altri fattori che potrebbero ostacolare un'esecuzione soddisfacente delle sue disposizioni in materia di controllo delle esportazioni?
- Il paese di destinazione finale dichiarata ha precedenti di sviamento di armi, inclusa la riesportazione non autorizzata di attrezzature in eccedenza verso paesi che destano preoccupazioni?

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di siti internet pertinenti.

d) Rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le disposizioni in materia di riesportazione o di consenso preventivo di riesportazione che lo Stato membro esportatore ritenga opportuno imporre.

L'autorità competente dovrebbe valutare l'attendibilità del destinatario specifico nonché, qualora note in fase di rilascio della licenza, la plausibilità e l'affidabilità dell'instradamento e della struttura commerciale previsti per l'operazione. Oltre all'utilizzatore finale, tra i possibili altri attori coinvolti in un'operazione figurano: intermediari, subappaltatori di intermediari, spedizionieri (aerei, marittimi, ferroviari, stradali, fluviali), finanziatori, compagnie assicurative. Il passato coinvolgimento di ciascuna di queste entità in casi di traffico illecito è un elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione del rischio.

Sebbene possano di per sé non essere oggetto di sviamento, i singoli prodotti potrebbero non di meno agevolare lo sviamento consentendo il ritrasferimento non autorizzato di armi dalle scorte esistenti. In particolare i fornitori potrebbero valutare misure atte a ridurre il rischio allorché i precedenti in materia di sviamento del paese destinatario o dell'utilizzatore finale suscitano preoccupazioni.

È opportuno chiedersi:

- Le attrezzature sono destinate al governo o a una specifica società?
- L'instradamento suscita preoccupazioni, laddove noto o richiesto in fase di rilascio della licenza?
- La struttura commerciale suscita preoccupazioni (eventuale coinvolgimento di intermediari, distributori, ecc.), laddove nota o richiesta in fase di rilascio della licenza?
- Gli attori coinvolti nella struttura commerciale o nell'instradamento dell'operazione sono stati precedentemente condannati per traffico d'armi o per violazioni della legislazione in materia di esportazione di armi?

Se l'importatore è il governo:

- Il governo/la branca governativa specifica è attendibile sotto questo aspetto?
- Il governo/la branca governativa specifica ha rispettato precedenti certificati di utilizzatore finale o altre disposizioni in tema di autorizzazione alla riesportazione?
- Vi sono ragioni di sospettare che il governo/la branca governativa specifica non sia attendibile?

Se l'importatore è una società:

- È conosciuta?
- È autorizzata dal governo del paese destinatario?
- È stata coinvolta in passato in operazioni inaccettabili? È stata condannata per traffico di armi?

e) ***Rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi (necessità, in questo contesto, di prestare particolare attenzione alle attrezzature nel settore dell'antiterrorismo).***

Nel valutare il rischio potenziale nello Stato destinatario, l'autorità competente potrebbe porsi le seguenti domande:

- Nello Stato destinatario si segnalano attività terroristiche passate o presenti?
- Vi è la certezza o il sospetto di collegamenti con organizzazioni terroristiche (o anche con singoli terroristi) o ragione di sospettare che nello Stato destinatario vi siano soggetti che partecipano al finanziamento del terrorismo?
- Vi sono altre ragioni di sospettare che le attrezzature possano essere riesportate o sviate verso organizzazioni terroristiche?

In caso di risposta affermativa a una o più delle domande summenzionate, occorre un esame più approfondito. Nel proseguire la valutazione del rischio, l'autorità competente dovrebbe consultare fonti pubbliche e di altro tipo.

f) Rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato.

Quando gli Stati membri decidono in merito a una domanda di licenza di esportazione deve essere tenuto conto delle capacità del destinatario, sia statale che privato, di analizzare e sviare le tecnologie contenute nelle attrezzature militari che acquista.

Gli Stati membri saranno in grado di scambiare le pertinenti informazioni in vista di stabilire le capacità di un potenziale acquirente di attrezzature militari europee.

In questo contesto e particolarmente per le attrezzature che utilizzano tecnologie sensibili, devono essere tenuti presenti i seguenti fattori:

- la sensibilità e il livello di protezione delle tecnologie contenute nel sistema, in considerazione della stima del livello di conoscenze del destinatario, e dell'evidente desiderio di quest'ultimo di acquisire tali tecnologie;
- la facilità d'analisi e di sviamento di dette tecnologie, sia per sviluppare attrezzature simili che per migliorare altri sistemi per mezzo delle tecnologie acquistate;
- le quantità da esportare: l'acquisto di un numero apparentemente sottostimato (o sovrastimato) di sottosistemi o attrezzature costituisce l'indice di una volontà di acquisizione di tecnologie;
- il comportamento passato del destinatario, quando quest'ultimo ha precedentemente acquistato sistemi che è stato in grado di esaminare per ottenere informazioni circa le tecnologie utilizzate negli stessi. In tale contesto, gli Stati membri possono informarsi reciprocamente circa i casi di furto di tecnologia con cui hanno avuto a che fare.

Al fine di determinare tali capacità, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- Il paese destinatario è dotato di un'infrastruttura militare che gli consenta di utilizzare efficacemente le attrezzature?
- Il livello tecnologico delle attrezzature richieste è proporzionato alle esigenze espresse dal paese destinatario e alla sua capacità operativa?
- La manutenzione delle attrezzature analoghe già in servizio è effettuata correttamente?
- Vi è un numero sufficiente di persone qualificate in grado di utilizzare le attrezzature e provvedere alla loro manutenzione?¹

¹ Ad esempio, gran parte degli ingegneri e dei tecnici del paese è già occupata nel settore militare? Nel settore civile vi è una carenza di ingegneri e tecnici che potrebbe essere aggravata da ulteriori assunzioni nel settore militare? Utilizzando il sistema di convalida della gestione di armi e munizioni gli Stati membri possono ricavare informazioni sulle capacità degli utilizzatori finali di gestire armi e munizioni, anche per quanto riguarda legislazione e normativa, sicurezza, organizzazione, personale, formazione, infrastrutture, finanziamento e acquisizione di materiale.

- g) Rischio di aggravare conflitti, atti di violenza e attività illegali a causa della natura specifica della tecnologia e delle attrezzature da esportare, che si concretizza in particolare per quanto riguarda la diversione di armi leggere e di piccolo calibro.*

Nel valutare tale rischio, l'autorità potrebbe porsi le seguenti domande:

- Quali soggetti saranno coinvolti nella manipolazione e nell'uso delle armi leggere e di piccolo calibro? Se si tratta di soggetti privati (ad esempio, società), potrebbe essere utile richiedere autorizzazioni governative all'importazione.
- Vi sono indicazioni secondo cui le armi leggere e di piccolo calibro potrebbero essere sviate?
- Nel paese destinatario si segnalano attività illecite riguardanti armi leggere e di piccolo calibro?
- La marchiatura delle armi leggere e di piccolo calibro è conforme alle norme giuridiche internazionali?
- Si potrebbe esaminare se i numeri di serie delle armi leggere e di piccolo calibro saranno documentati dall'autorità preposta al rilascio della licenza o dalla società.
- L'immagazzinamento delle armi leggere e di piccolo calibro da parte del destinatario è conforme agli orientamenti internazionali?

Gli Stati membri potrebbero prendere in esame ulteriori garanzie fornite dal destinatario, ad esempio il fatto che quest'ultimo accetti di distruggere le armi leggere e di piccolo calibro al momento del loro ritiro progressivo o di consentire specifiche misure di monitoraggio della destinazione finale.

7.4. **Giudizio conclusivo.** Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del rischio di cui ai precedenti punti e in seguito all'adozione di misure di mitigazione, gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione debba essere rifiutata in conformità del criterio 7.

FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Commercio mondiale di armi

- Registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite (<https://www.unroca.org/>)
- Banca dati UN-COMTRADE (<http://comtrade.un.org/data/>)

Fonte non governativa:

- Banca dati SIPRI sui trasferimenti di armi (<http://www.sipri.org/databases/armstransfers>)

Embarghi sulle armi

- Unione europea - Misure restrittive (sanzioni) in vigore (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>)
- Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU - Relazioni dei gruppi di esperti (<http://www.un.org/sc/committees/>)

Fonte non governativa:

- Banca dati SIPRI sugli embarghi delle armi (<http://www.sipri.org/databases/embargoes>)

Terrorismo

- Lotta dell'UE al terrorismo (<http://www.consilium.europa.eu/policies/fight-against-terrorism?lang=it>)
- Comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza dell'ONU

Migliori prassi e norme

- Orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (<http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/IATG/>)
- Studio sullo sviluppo di un quadro per perfezionare i sistemi di controllo della destinazione finale e dell'utilizzatore finale (<https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210552837/read>)

- Compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic) (<https://disarmament.unoda.org/convarms/mosaic/>)
- Manuale delle migliori prassi relative alle armi di piccolo calibro e leggere (<http://www.osce.org/fsc/13616>)
- Intesa di Wassenaar (<http://www.wassenaar.org/>)
- Trattato sul commercio delle armi (<https://thearmstradetreaty.org/>)
 - Articolo 11 – Elenco di possibili documenti di riferimento per gli Stati parte al fine di prevenire e contrastare la diversione
 - Articolo 11 – Possibili misure per prevenire e contrastare la diversione, comprese le fasi operative per l'introduzione e l'attuazione del controllo successivo alla spedizione (luglio 2018 e agosto 2023)
 - Articolo 11 – Documento volontario che illustra gli elementi di un processo di valutazione del rischio di diversione (settembre 2021)

Sviamento e traffico

- Commissione europea, DG Affari interni (Home) – Iniziativa sul traffico di armi da fuoco (https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/trafficking-firearms/eu-action-plan-and-international-policy_en)
- Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU – Relazioni dei gruppi di esperti (<http://www.un.org/sc/committees/>)
- Banca dati iArms dell'Interpol – Accesso al modulo sulle statistiche e le relazioni per il tramite dell'Ufficio centrale nazionale (<https://www.interpol.int/Crime-areas/Firearms/INTERPOL-Illlicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS>)

- USA – Elenco di entità condannate per violazioni della legislazione in materia di esportazione di armi
(https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0)
- Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine – Studio sul traffico di armi da fuoco
(<http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/global-firearms-trafficking-study.html>)
- Componenti dell'arma dell'aggressore: banca dati dei componenti di armi prodotte all'estero
(<https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/components>)

Fonti non governative:

- Conflict Armament Research (<http://www.conflictarm.com/>)
- Strumento AAMVS (sistema di convalida della gestione di armi e munizioni) (<https://aamvs-amat.gichd.org/>)
- iTrace – Banca dati relativa ad armi e munizioni oggetto di sviamento
(<https://itrace.conflictarm.com/>)
- Istituto di ricerca sulla pace di Oslo (PRIO) – NISAT (<http://nisat.prio.org/Document-Library/Region/>)
- Insight Crime (<http://www.insightcrime.org/investigations/gunrunners>)

Corruzione

- Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine
(<https://www.unodc.org/corruption/en/index.html>)
- Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione
(<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0293>)

Fonti non governative:

- Progetto di giornalismo investigativo sulla criminalità organizzata e la corruzione
(<https://www.occrp.org/en>)
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
(<https://www.transparency.org/en/cpi/2024>)
- Transparency International – Government defence anti-corruption index
(<http://government.defenceindex.org/>)
- Transparency International (<http://www.ti-defence.org/>)
- Centro risorse anticorruzione U4 (<http://www.u4.no/>)

Di carattere generale

- Trattato sul commercio delle armi (<http://www.un.org/disarmament/ATT>)
- Gruppo Australia (<http://www.australiagroup.net/en/index.html>)
- Politica dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di armi (https://www.eeas.europa.eu/eeas/disarmament-non-proliferation-and-arms-export-control-0_en)
- Quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita – (<https://disarmament.unoda.org/global-framework-for-through-life-conventional-ammunition-management/>)
- Codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici (<http://www.hcoc.at/>)
- Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) (<http://www.mtc.info>)
- OSCE/Controllo degli armamenti (<http://www.osce.org/what/arms-control>)
- Gruppo dei fornitori nucleari (<http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>)
- Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo (<http://www.un.org/disarmament/>)
- Programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (<https://disarmament.unoda.org/convarms/salw/programme-of-action/>)
- Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo/UNIDIR (www.unidir.org)
- Intesa di Wassenaar (<http://www.wassenaar.org/>)

Fonti non governative:

- Piattaforma di monitoraggio della violenza armata a cura del SEESAC (<https://www.seesac.org/AVMP/>)
- Strumento AAMVS (sistema di convalida della gestione di armi e munizioni) (<https://aamvs-amat.gichd.org/>)
- Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa (<http://www.asd-europe.org/>)
- Centro internazionale di Bonn per la riconversione (BICC) – Banca dati sulla valutazione dell'esportazione di armi (<http://www.ruestungsexport.info/>)
- Defense Industry Daily (<http://www.defenseindustrydaily.com/>)
- Consorzio dell'UE per la non proliferazione (<http://www.nonproliferation.eu/>)

- Federation of European Defence Technology Associations (<http://www.fedta.eu/home>)
- Fondation pour la Recherche Stratégique (<http://www.frstrategie.org/>)
- Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP) (<http://www.grip.org>)
- Gunviolence.eu (<https://gunviolence.eu/>)
- Rete internazionale di azione sulle armi leggere (IANSA) (<http://www.iansa.org>)
- Istituto internazionale di studi strategici (IISS) (<http://www.iiss.org/>)
- Servizio internazionale di informazione sulla pace (IPIS) (<http://www.ipisresearch.be/?&lang=en>)
- Sezione "Defence" della Jane's (<http://www.janes.com>)
- Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (www.smallarmssurvey.org)
- Saferworld (www.saferworld.org.uk)
- Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (SIPRI) (<https://www.sipri.org/>)
- Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) (<http://www.seesac.org/>)

Come applicare il criterio 8

- 8.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 8 si applica, a priori, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari senza distinzioni. Tuttavia, poiché il criterio 8 stabilisce un nesso con lo sviluppo sostenibile¹ del paese di destinazione finale, occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di armi verso i paesi in via di sviluppo. Tale criterio sembrerebbe applicarsi unicamente se l'utilizzatore finale dichiarato è un governo o un altro ente del settore pubblico, perché solo nel caso di questi utilizzatori finali potrebbe verificarsi che le scarse risorse siano sottratte alle spese sociali o di altro tipo. **L'allegato A** esemplifica un sistema di "filtri" in due fasi inteso ad aiutare gli Stati membri a stabilire quali domande di licenza d'esportazione debbano essere valutate rispetto al criterio 8. Nella fase 1 vengono identificate le esigenze di sviluppo a livello di paese, mentre la fase 2 serve a stabilire se il valore finanziario della domanda di licenza sia significativo per il paese.
- 8.2. **Fonti di informazioni.** Se il sistema di filtro di cui al punto 8.1. indica che è necessaria un'ulteriore analisi, **l'allegato B** elenca una serie di indicatori socioeconomici che gli Stati membri devono prendere in considerazione. Per ciascun indicatore è fornita una fonte di informazioni. Le prestazioni del paese destinatario rispetto ad uno o più di tali indicatori non dovrebbero di per sé determinare l'esito delle decisioni degli Stati membri in materia di licenze². Tali dati dovrebbero piuttosto servire a costituire una base di elementi probanti che contribuiranno al processo decisionale. Ai punti da 8.3. a 8.10. sono illustrati gli elementi del criterio 8 che richiedono un'ulteriore riflessione.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

- 8.3. Il criterio 8 menziona una serie di questioni di vasta portata e di natura globale di cui si dovrebbe tener conto in ogni valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

¹ Degli obiettivi di sviluppo sostenibile fanno parte lo sviluppo sostenibile e i progressi verso la realizzazione, tra l'altro, degli obiettivi in materia di povertà, nutrizione, salute, istruzione, parità di genere, acqua, energia, clima e ambiente.

² Il COARM discuterà almeno su base annua le decisioni in materia di licenze pertinenti al criterio 8 per approfondire maggiormente la conoscenza collettiva sull'applicazione del criterio.

*Compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la **capacità tecnica ed economica** del paese di destinazione finale, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro **legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa** con una **diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti**.*

*Gli Stati membri valutano, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni unite, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, se la prevista esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese di destinazione finale. In questo contesto esaminano i livelli relativi di **spesa nel settore militare e in quello sociale** di detto paese, tenendo conto anche di eventuali **aiuti dell'Unione europea o di aiuti bilaterali**.*

Capacità tecnica ed economica

8.4. bis ***La capacità economica** si riferisce all'impatto dell'importazione di tecnologia o attrezzature militari sulla disponibilità di risorse finanziarie ed economiche del paese di destinazione finale per altri fini nel brevissimo, medio e lungo periodo. A tale proposito gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione quanto segue:*

- le spese in conto capitale per l'acquisto di tecnologia o attrezzature militari ed i probabili costi del ciclo di vita per il funzionamento (ad es. sistemi ed attrezzature ausiliari), la formazione e la manutenzione ad esse relativi che ne scaturiranno;
- se le armi in questione integrino o sostituiscano capacità esistenti e, ove opportuno, i probabili risparmi nei costi d'esercizio dei vecchi sistemi;
- le modalità di finanziamento dell'importazione in questione da parte del paese di destinazione finale¹ e le eventuali ripercussioni sul debito estero e sulla situazione della bilancia dei pagamenti del paese.

¹ È necessario prendere in considerazione tale aspetto, in quanto le forme di pagamento potrebbero avere effetti dannosi sia a livello macroeconomico che in termini di sviluppo sostenibile. Un acquisto effettuato mediante pagamento in contanti, ad esempio, potrebbe seriamente esaurire le riserve valutarie del paese, rendendo impossibile qualsiasi sistema di sicurezza della gestione dei tassi di cambio, e altresì produrre effetti negativi a breve sulla bilancia dei pagamenti. In caso di transazione a credito (di qualsiasi forma), l'acquisto graverà ulteriormente sull'onere totale del debito del paese destinatario, che potrebbe già aver raggiunto livelli insostenibili.

8.4. ter La *capacità tecnica* si riferisce alla capacità del paese di destinazione finale di utilizzare efficacemente l'attrezzatura in questione, sia per quanto riguarda il materiale in sé che in termini di personale. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero porsi i seguenti quesiti:

- Il paese è dotato di un'infrastruttura militare che gli consenta di utilizzare efficacemente le attrezzature?
- La manutenzione delle attrezzature analoghe già in servizio è effettuata correttamente?
- Vi è un numero sufficiente di persone qualificate in grado di utilizzare le attrezzature e provvedere alla loro manutenzione?¹

Legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa

8.5. Tutti i paesi hanno il diritto all'autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia occorre valutare se l'importazione costituisca una risposta appropriata e proporzionata alla necessità del paese di destinazione finale di difendersi, di garantire la sicurezza nazionale e di prestare assistenza in operazioni internazionali di carattere umanitario e di mantenimento della pace. Si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- Esiste una minaccia plausibile alla sicurezza a cui potrebbe far fronte l'importazione di tecnologia o attrezzature militari prevista?
- Le forze armate sono attrezzate per rispondere a detta minaccia?
- La prevista importazione è una priorità plausibile tenuto conto della minaccia globale?

¹ Ad esempio, gran parte degli ingegneri e dei tecnici del paese è già occupata nel settore militare? Nel settore civile vi è una carenza di ingegneri e tecnici che potrebbe essere aggravata da ulteriori assunzioni nel settore militare? Utilizzando il sistema di convalida della gestione di armi e munizioni gli Stati membri possono ricavare informazioni sulle capacità degli utilizzatori finali di gestire armi e munizioni, anche per quanto riguarda legislazione e normativa, sicurezza, organizzazione, personale, formazione, infrastrutture, finanziamento e acquisizione di materiale.

Diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti

8.6. Occorre stabilire cosa costituisca una "diversione minima" tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero considerare anche i seguenti quesiti:

- La spesa è conforme alla strategia di riduzione della povertà del paese o ai programmi sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali (IFI)?
- Quali sono i livelli di spesa militare nel paese? Sono aumentati nel corso degli ultimi cinque anni?
- Qual è il grado di trasparenza delle spese e dell'approvvigionamento militari nel settore pubblico? Quali sono le possibilità di partecipazione democratica e pubblica nell'elaborazione del bilancio dello Stato? Altre questioni di governance sono pertinenti?
- Il finanziamento delle spese militari segue un'impostazione chiara e coerente? La politica di difesa è chiaramente definita e le esigenze legittime del paese in materia di sicurezza sono specificate con chiarezza?
- Sono disponibili sistemi militari aventi un rapporto costi/benefici più favorevole?
- Gli appalti nel settore della difesa sono protetti da pratiche e/o programmi governativi anticorruzione? Vi sono indizi di corruzione relativi alla prevista esportazione?

Livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale

8.7. Per stabilire se l'acquisto possa provocare una sostanziale distorsione del livello relativo di spesa nel settore militare rispetto a quella nel settore sociale, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- Qual è il livello relativo di spesa militare del paese rispetto alla spesa nel settore della sanità e dell'istruzione?
- Che percentuale del prodotto interno lordo (PIL) rappresenta la spesa militare del paese?
- Nel corso degli ultimi cinque anni si è osservata una tendenza al rialzo nel rapporto tra la spesa militare e la spesa per sanità e istruzione e il PIL?
- Se il paese ha livelli di spese militari elevati, parte di esse "nascondono" forme di spesa sociale (nelle società altamente militarizzate il settore militare può fornire ospedali, prestazioni di carattere sociale, ecc.)?

- Il paese ha livelli considerevoli di spese militari "fuori bilancio" (vale a dire, vi è una parte significativa della spesa militare che esula dai normali processi di documentabilità e controllo del bilancio)?

Flusso degli aiuti

8.8. Gli Stati membri dovrebbero tener conto del livello dei flussi degli aiuti al paese importatore e della loro fungibilità potenziale¹.

- Il paese è fortemente dipendente dagli aiuti, sia multilaterali sia dell'UE e bilaterali?
- Come è quantificabile la dipendenza del paese dagli aiuti rispetto al reddito nazionale lordo?

Impatto cumulativo

8.9. L'impatto cumulativo delle importazioni di armi sull'economia del paese di destinazione finale può essere valutato solo in riferimento alle esportazioni provenienti da tutte le fonti, ma non sono generalmente disponibili cifre precise. I singoli Stati membri potrebbero tener conto dell'impatto cumulativo delle loro esportazioni di armi verso detto paese, incluse le domande di licenza recenti e previste. Potrebbero altresì tener conto delle informazioni disponibili sulle esportazioni, già in corso o pianificate, provenienti da altri Stati membri dell'UE e da altri Stati fornitori. Fonti di informazioni sono, fra le altre, la relazione annuale dell'UE, le relazioni nazionali annuali degli Stati membri, l'intesa di Wassenaar, il registro delle armi delle Nazioni Unite e le relazioni annuali dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma.


8.10. I dati relativi alle esportazioni cumulative di armi possono essere utilizzati per valutare in modo più accurato:

- le tendenze passate, presenti e prevedibili delle spese militari del paese e il modo in cui verrebbero influenzate dalla prevista esportazione;
- le tendenze della spesa militare, espresse in percentuale rispetto al reddito del paese e alla sua spesa sociale.

¹ La fungibilità si riferisce al potenziale sviamento dei flussi degli aiuti verso spese militari inopportune.

8.11. **Giudizio conclusivo.** Sulla base dei dati e della valutazione degli elementi critici di cui ai punti da 8.3. a 8.10., gli Stati membri potranno giudicare se la prevista esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese di destinazione finale.

Per decidere inizialmente se una domanda di licenza di esportazione debba essere esaminata in base al criterio 8, gli Stati membri dovranno considerare il livello di sviluppo del paese di destinazione finale e il valore finanziario della prevista esportazione. Lo schema seguente dovrebbe aiutare gli Stati membri a decidere in merito:



Allegato B (del capitolo 2, sezione 8)

Gli Stati membri potrebbero esaminare vari indicatori socioeconomici relativi ai paesi di destinazione finale, elencati in appresso assieme alle fonti dei dati, e il loro andamento negli ultimi anni.

Indicatore	Fonti dei dati
Livello della spesa militare in relazione alla spesa pubblica nei settori della sanità e dell'istruzione	Military Balance IISS, SIPRI, relazioni per paese BM/FMI, WDI
Spesa militare in percentuale rispetto al prodotto interno lordo (PIL)	Military Balance IISS, SIPRI, relazioni per paese BM/FMI, WDI
Dipendenza dagli aiuti come percentuale del reddito nazionale lordo	WDI
Sostenibilità di bilancio	WDI, WDR, relazioni per paese IFI
Sostenibilità del debito	BM/FMI, incluse le relazioni per paese
Prestazioni rispetto agli obiettivi di sviluppo del Millennio (post 2005)	UNDP, rapporto sullo sviluppo umano
Aspetti attinenti alla governance	Banca mondiale (segnatamente indicatori mondiali della governance, valutazione del quadro politico e istituzionale nazionale e dati sul reddito)

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI E DELLE FONTI

- IISS Istituto internazionale di studi strategici (<http://www.iiss.org>)
- FMI Fondo monetario internazionale (<http://www.imf.org>)
- SIPRI Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (<http://www.sipri.org>)

- UNDP Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (<https://www.undp.org/>)
- BM Banca mondiale (<http://www.worldbank.org>)
- WDI Indicatori dello sviluppo mondiale (<http://data.worldbank.org/products/wdi>)
- WDR Rapporti sullo sviluppo mondiale
(<https://www.worldbank.org/en/publication/wdr/wdr-archive>)

CAPITOLO 3 – TRASPARENZA

Sezione 1: Requisiti per la trasmissione di informazioni destinate alla relazione annuale dell'UE

1.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, ogni anno ciascuno Stato membro fornisce al SEAE, attraverso il sistema online del COARM, informazioni su tutte le sue esportazioni dell'anno precedente, indipendentemente dalla destinazione, dal tipo di utilizzatore finale e dal tipo di licenza sulla cui base è stata effettuata l'esportazione.

Nel contesto dell'articolo 8, per "esportazioni" si intendono:

- le esportazioni fisiche permanenti, ivi comprese quelle destinate alla produzione di attrezzature militari soggetta a licenza in paesi terzi; e
- i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, fax o telefono.

1.2. Ciascuno Stato membro fornisce al SEAE le seguenti informazioni sulle sue esportazioni attraverso il sistema online del COARM:

- a) numero di licenze di esportazione rilasciate per ciascuna destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune;
- b) valore delle licenze di esportazione rilasciate per ciascuna destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune; e
- c) valore delle esportazioni effettive per ciascuna destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune (se disponibile).

Nel contesto dell'articolo 8, per "licenze di esportazione" si intendono le decisioni di autorizzare la vendita o l'esportazione effettiva della tecnologia o delle attrezzature militari in questione, o la conclusione del relativo contratto. Le "esportazioni effettive" sono quelle effettivamente avvenute.

1.3. Le seguenti informazioni supplementari saranno generate automaticamente dal sistema online del COARM:

- a) numero di decisioni di rifiuto emesse per ciascuna destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune;
- b) numero di volte in cui è stato applicato ciascun criterio della posizione comune per ciascuna destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune;
- c) numero di consultazioni avviate;
- d) numero di consultazioni ricevute.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) non saranno pubblicate separatamente per ciascuno Stato membro nella relazione annuale dell'UE, ma in modo aggregato.

1.4. Qualora uno Stato membro non sia in grado di fornire alcune delle informazioni di cui al punto 1.2., fornisce una spiegazione dettagliata dei motivi di tale impossibilità. Gli Stati membri forniscono anche altre spiegazioni ritenute utili in relazione alle informazioni trasmesse. Tali spiegazioni saranno incluse nella relazione annuale dell'UE.

1.5. Oltre alle informazioni summenzionate sulle sue esportazioni, ciascuno Stato membro fornisce al SEAE informazioni separate sulle esportazioni verso missioni condotte su mandato dell'ONU o altre missioni internazionali e sulle licenze rilasciate e respinte per attività di intermediazione.

1.6. Gli Stati membri trasmettono le suddette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno. Gli Stati membri e il SEAE punteranno all'adozione della relazione annuale dell'UE da parte del Consiglio e alla sua pubblicazione sul sito web del SEAE entro il 31 ottobre.

1.7. Ulteriori orientamenti in materia di comunicazione nonché istruzioni sull'uso del sistema online del COARM per tali scopi saranno resi disponibili nell'ambito del sistema stesso.

Sezione 2: Banca dati consultabile online

Le informazioni di cui al punto 1.2., lettere a), b) e c), e al punto 1.3., lettere a) e b), saranno rese disponibili al pubblico in una banca dati consultabile online sul sito web del SEAE¹.

¹ <https://webgate.ec.europa.eu/easqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/74299ecd-7a90-4b89-a509-92c9b96b86ba/state/analysis>

Sezione 3: Relazioni nazionali e informazioni pubbliche sulle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

- 3.1. Le relazioni nazionali degli Stati membri e le informazioni accessibili al pubblico riguardo ai rispettivi sistemi, politiche e procedure di concessione delle licenze saranno rese disponibili nella banca dati consultabile online di cui alla sezione 2 tramite un link alla relazione sul sito web nazionale. A tal fine, gli Stati membri trasmettono al SEAE l'indirizzo dei loro pertinenti siti web.
- 3.2. Gli Stati membri si adoperano per migliorare il livello di conoscenza dei rispettivi meccanismi di controllo delle esportazioni nonché delle rispettive norme, metodologie e procedure tra i pertinenti portatori di interessi (industria della difesa, settore finanziario, rappresentanti della società civile). Gli Stati membri sono invitati a condividere con un'ampia gamma di portatori di interessi le informazioni attualmente accessibili al pubblico sul funzionamento dei rispettivi meccanismi di controllo delle esportazioni.

Tali misure volte a migliorare la comprensione delle norme e delle procedure messe in atto dalle autorità nazionali di controllo delle esportazioni hanno un impatto positivo su molti settori, tra cui l'industria della difesa e il suo accesso ai finanziamenti privati. Una conoscenza più approfondita dei sistemi di controllo delle esportazioni degli Stati membri da parte del settore finanziario può consentire ai soggetti privati di investire con maggiore fiducia e sicurezza nell'industria della difesa, innalzando i livelli di flussi di capitali e, in ultima analisi, rafforzando le capacità dell'industria della difesa per quanto riguarda sia la produzione interna che le esportazioni.

Una raccolta delle informazioni accessibili al pubblico di cui alla presente sottosezione è attualmente disponibile, sotto forma di tabella, all'interno delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari: "*Legislazione di attuazione o norme amministrative degli Stati membri relative alla posizione comune 2003/468/PESC e alla posizione comune 2008/944/PESC*". Tali informazioni saranno accessibili anche dal sito web della Commissione.

CAPITOLO 4 – ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UE

- 1.1. Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE si configura quale impegno politico. La versione più recente dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è consultabile sul sito web del SEAE (https://www.eeas.europa.eu/eeas/disarmament-non-proliferation-and-arms-export-control-0_en#43551).
- 1.2. L'elenco sarà aggiornato al fine di tenere conto delle modifiche apportate ai pertinenti elenchi internazionali e di integrare le eventuali modifiche concordate dagli Stati membri.

Sezione 1: Notifiche di rifiuto e consultazioni

Requisiti e scadenze

- 1.1. Nell'attuare l'articolo 4 della posizione comune, in caso di rifiuto di una licenza di esportazione o di intermediazione di armi, lo Stato membro che nega l'autorizzazione introduce una notifica di rifiuto nel sistema online del COARM senza indebito ritardo dopo il rifiuto della licenza.

Nel sistema online del COARM sono inoltre introdotte consultazioni in merito a operazioni sostanzialmente identiche che sono state rifiutate, e la risposta è pubblicata non più di tre settimane dopo la notifica della consultazione. Qualora siano necessarie più di tre settimane, lo Stato membro consultato ne informa lo Stato membro che effettua la consultazione. Nel caso non riceva alcuna risposta o notifica dopo tre settimane, lo Stato membro che effettua la consultazione può considerare che non vi siano obiezioni al rilascio di una licenza. Lo Stato membro che effettua la consultazione informa gli altri Stati membri della sua decisione definitiva entro un mese dalla sua adozione.

Definizioni di "rifiuto" e di "operazione sostanzialmente identica"

- 1.2. *Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della posizione comune "[s]i considera che vi sia rifiuto di licenza se lo Stato membro ha negato l'autorizzazione di vendita effettiva o esportazione della tecnologia o dell'attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita avrebbe avuto luogo, o la conclusione del contratto. A tal fine un rifiuto notificabile può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l'avvio di trattative o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito a un'ordinazione specifica."*

Nell'applicare tale disposizione, gli Stati membri rilasciano una notifica di rifiuto quando l'autorità pubblica ha respinto una domanda di approvazione di esportazione formulata per iscritto con un certo grado di precisione fornendo all'autorità competente informazioni sufficienti a prendere una decisione. Tali richieste scritte potrebbero riguardare domande di licenza, ma anche domande di autorizzazione per l'avvio di trattative, indagini formali, ecc. La richiesta scritta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il paese di destinazione;
- b) la descrizione dettagliata delle merci interessate, inclusa la quantità e, ove opportuno, le specifiche tecniche;
- c) il destinatario (precisando se si tratta di un ente pubblico, di un reparto delle forze armate, di una forza paramilitare o di una persona fisica o giuridica privata);
- d) l'utilizzatore finale previsto.

Deve inoltre essere emessa una notifica di rifiuto nei casi in cui:

- a) uno Stato membro revochi una licenza di esportazione ancora valida;
- b) uno Stato membro rifiuti una licenza di esportazione che rientra nel campo di applicazione della posizione comune e abbia già trasmesso una notifica di rifiuto al riguardo nell'ambito di altri regimi internazionali di controllo delle esportazioni;
- c) uno Stato membro abbia rifiutato un'operazione di esportazione considerata sostanzialmente identica a un'operazione già oggetto di rifiuto notificato da un altro Stato membro.

1.3. Nel caso in cui una licenza venga rifiutata esclusivamente sulla base di una politica nazionale più rigorosa di quella prevista dalla posizione comune, sarà emessa una notifica di rifiuto che farà riferimento alle considerazioni sottostanti di politica nazionale.

Tale rifiuto sarà introdotto nel sistema online del COARM, ma non sarà soggetto alla consueta procedura di consultazione nel caso in cui un altro Stato membro intenda autorizzare un'operazione sostanzialmente identica, né si dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata in caso di "undercut".

1.4. Tra i punti da valutare più particolarmente per determinare se un'operazione sia "sostanzialmente identica" vi sono le specifiche tecniche, le quantità e i volumi, i clienti e gli utilizzatori finali delle merci in questione.

Informazioni sul rifiuto da notificare

- 1.5. Gli Stati membri forniscono almeno le seguenti informazioni essenziali nelle notifiche di rifiuto:
- a) il paese di destinazione finale;
 - b) il destinatario e utilizzatore finale;
 - c) una descrizione dettagliata delle merci (ove possibile);
 - d) il riferimento nell'elenco di controllo;
 - e) la destinazione finale dichiarata;
 - f) il motivo del rifiuto (criteri applicabili della posizione comune);
 - g) informazioni sugli elementi concreti alla base della decisione di rifiuto.
- 1.6. Ulteriori orientamenti in materia di notifiche di rifiuto e consultazioni, nonché istruzioni sull'uso del sistema online del COARM per tali scopi saranno resi disponibili nell'ambito del sistema stesso.

Sezione 2: Scambio di informazioni supplementari

Il COARM è la sede principale di confronto su tutti gli aspetti del controllo delle esportazioni di armi degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il contenuto di tali controlli e le relative procedure.

- 2.1. Nell'attuare gli articoli 7 e 9 della posizione comune, gli Stati membri sono incoraggiati a condividere informazioni supplementari sulle rispettive politiche in materia di esportazioni di armi. Gli Stati membri disposti a condividere tali informazioni si avvalgono delle riunioni del COARM, del sistema online del COARM o, se si ritiene opportuna la classificazione "Restricted", di messaggi COREU.
- 2.2. Al fine di promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e con riferimento all'articolo 9 della posizione comune nel quadro della PESC, gli Stati membri sono incoraggiati a consultarsi reciprocamente (a livello bilaterale o tramite il sistema online del COARM) sul loro orientamento nazionale circa (il tipo di operazioni verso) determinate destinazioni.
- 2.3. Il sistema online del COARM facilita quanto meno gli scambi e la condivisione, in modo riservato, delle seguenti informazioni supplementari:
 - a) la condivisione di informazioni concrete relative alle esportazioni, quali informazioni su utilizzatori finali e intermediari problematici, esportatori sottoposti a condanne, analisi dei rischi ritenute utili per altri Stati membri, circuiti di sviamento individuati, ecc.;
 - b) la condivisione di informazioni e politiche nazionali di carattere generale ritenute utili per altri Stati membri, quali aggiornamenti delle politiche di esportazione o del sistema di controllo nazionale, documenti relativi alle politiche nazionali, informazioni essenziali su cause giudiziarie, ecc.;
 - c) lo scambio di informazioni e politiche riguardanti destinazioni o destinatari specifici, o questioni problematiche ("tour-de-table"), tra cui: i) scambio in tempo reale, volontario e temporaneo di informazioni sulle licenze rilasciate per paesi che gli Stati membri hanno classificato comunemente come destinazioni problematiche per questo scopo specifico; ii) richieste urgenti di informazioni sulle licenze rilasciate e sulla sospensione delle licenze per quei paesi che destano preoccupazioni immediate (con indicazione di una breve scadenza per l'invio di osservazioni); iii) scambi volontari su casi concreti in forma anonima; e iv) estremi degli utilizzatori finali che hanno compilato uno strumento AAMVS (sistema di convalida della gestione di armi e munizioni) e, ove concordato con tali utilizzatori finali, informazioni anonimizzate sulle loro pratiche di gestione delle armi e munizioni che potrebbero essere ricavate dallo strumento AAMVS.

Le istruzioni sull'uso del sistema online del COARM per tali scopi sono disponibili nell'ambito del sistema stesso.

- 2.4. Se del caso, gli Stati membri comunicano ad altri Stati membri le pertinenti modifiche alle rispettive politiche nazionali di esportazione o al proprio sistema di controllo nazionale durante una riunione del COARM, tramite il sistema online del COARM o, se si ritiene opportuna la classificazione "Restricted", mediante messaggi COREU.
- 2.5. La banca dati dei funzionari incaricati del rilascio delle licenze costituisce una sezione del sistema online del COARM contenente informazioni sui paesi di destinazione: risorse pubbliche e, se del caso, interne dell'UE; informazioni provenienti da organizzazioni internazionali e dalla società civile o ad esse collegate; informazioni sulle politiche di esportazione degli Stati membri; nonché status di partecipazione dei paesi di destinazione a trattati e ad altri strumenti internazionali pertinenti per l'applicazione della posizione comune. Gli inserimenti nella banca dati possono essere effettuati dagli Stati membri su base volontaria o dal servizio europeo per l'azione esterna.

CAPITOLO 6 – PRINCIPI E MECCANISMI PER AGEVOLARE L'ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA O ATTREZZATURE MILITARI PRODOTTE NELL'UE

Introduzione

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri dell'UE che partecipano a un progetto comune di difesa possono avvalersi di meccanismi di facilitazione al fine di promuovere la convergenza e agevolare il processo decisionale sulle esportazioni di tecnologia o attrezzature militari finanziate e prodotte congiuntamente. Fatte salve le varie disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili a livello nazionale per le pratiche e le procedure di rilascio delle licenze, i meccanismi descritti di seguito rappresentano un elenco non esaustivo di misure facoltative volte a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC. I meccanismi elencati rappresentano una serie di misure di facilitazione facoltative e dovrebbero essere riesaminati e aggiornati periodicamente sulla base delle esperienze pratiche degli Stati membri dell'UE nell'attuazione dei meccanismi stessi.

Sezione 1: Principio guida

- 1.1 Al fine di rafforzare la cooperazione nel settore delle esportazioni di tecnologia o attrezzature militari derivanti dalla cooperazione intergovernativa e/o industriale, cofinanziate dagli Stati membri dell'UE partecipanti e/o sovvenzionate da fondi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'UE si basano su una serie di principi comuni che regolano il trasferimento di tale tecnologia o di tali attrezzature militari ad altri Stati membri dell'UE e alle loro industrie che non hanno partecipato al relativo sviluppo, o l'esportazione verso membri della NATO non appartenenti all'UE e loro industrie, nonché verso altri paesi terzi.
- 1.2 Il principio guida generale dovrebbe essere che, salvo decisione contraria mediante una specifica clausola di esportazione in un accordo di cooperazione preesistente, gli Stati membri dell'UE che cooperano per sviluppare congiuntamente tecnologia o attrezzature militari (di seguito "prodotti comuni") agevoleranno l'esportazione di tale tecnologia o di tali attrezzature al di fuori dell'UE, fondandosi su valutazioni dei rischi conformi ai criteri della posizione comune e sulla fiducia reciproca, a condizione che l'esportazione non pregiudichi i loro interessi diretti o in materia di sicurezza nazionale e i loro obblighi internazionali (per quanto riguarda il commercio di tecnologia o attrezzature militari). Al fine di promuovere la convergenza e agevolare il processo decisionale sulle esportazioni di tecnologia o attrezzature militari finanziate e prodotte congiuntamente, gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a consultarsi a vicenda in merito alla loro valutazione dei rischi con riguardo alle potenziali destinazioni di esportazione e ai potenziali utilizzatori finali per garantire un'attuazione efficace del progetto comune. Approvando questo principio comune, essi prevedono di istituire un quadro per lo svolgimento delle consultazioni, ove necessario.

Per prodotti comuni si intendono i prodotti per la difesa di categoria da ML1 a ML22 che sono sviluppati e/o prodotti in modo collaborativo con i) il finanziamento di almeno due Stati membri dell'UE, o ii) il finanziamento dell'UE con il sostegno pubblico di almeno due Stati membri dell'UE, o iii) il finanziamento dell'UE e di almeno due Stati membri dell'UE.

- 1.3 Le diverse fasi del processo che portano all'esportazione di un prodotto comune verso paesi terzi sono illustrate di seguito. In primo luogo, gli Stati membri dell'UE o le imprese dell'UE originarie di almeno due Stati membri dell'UE si accordano sullo sviluppo di un prodotto comune (sulla base della proposta di un consorzio di imprese dell'industria della difesa dell'UE).

Successivamente, gli Stati membri dell'UE o le imprese coinvolte nel progetto possono o meno discutere per stabilire a quali paesi e utilizzatori desiderano vendere il prodotto. È probabile che un consorzio debba definire il valore commerciale di un progetto in una fase precoce che precede la produzione. Gli Stati membri dell'UE hanno pertanto la possibilità di decidere quali utilizzatori finali in quali paesi sono potenziali acquirenti del prodotto comune e, di conseguenza, quali paesi potrebbero essere candidati all'esportazione. Hanno inoltre la possibilità di rinviare la discussione a una fase successiva.

Infine, gli Stati membri dell'UE dovranno rilasciare una licenza di esportazione per consentire l'esportazione del prodotto comune verso l'utilizzatore finale nel paese terzo. La decisione di rilasciare la licenza di esportazione sarà presa dopo la produzione del prodotto comune e prima dell'effettiva esportazione verso il paese terzo.

Sezione 2: Pacchetto di strumenti per facilitare il controllo delle esportazioni di prodotti comuni

Gli Stati membri dell'UE hanno la responsabilità di decidere in merito ai trasferimenti di tecnologia o attrezzature militari all'interno e all'esterno dell'UE. Gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di rispettare gli otto criteri della posizione comune 2008/944/PESC. Per agevolare il controllo su misura delle esportazioni di prodotti comuni, gli Stati membri dell'UE partecipanti possono avvalersi dei seguenti meccanismi di facilitazione, salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare applicabile a livello nazionale.

Meccanismo 1. La tecnologia o le attrezzature militari da integrare nei prodotti comuni possono essere esportate verso altri Stati membri dell'UE quando ancora non è nota la destinazione finale dei prodotti finali. Ai fini della licenza di esportazione che dovrebbe consentire il trasferimento all'interno dell'UE di tali componenti/tecnologie, si può considerare che la destinazione finale sia lo Stato membro dell'UE in cui avviene l'integrazione. Gli Stati membri dell'UE non chiederanno garanzie di riesportazione della tecnologia o dei componenti trasferiti.

2.1 I prodotti comuni possono essere integrati come componenti in prodotti di maggiore portata. Tali componenti potrebbero essere prodotti in uno Stato membro dell'UE e l'integrazione in un prodotto di maggiore portata potrebbe avvenire in un altro Stato membro. Per consentire il trasferimento di tali componenti all'interno dell'UE è necessaria una licenza di trasferimento. Il trasferimento di beni strategici all'interno dell'UE è parzialmente disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE, secondo cui gli Stati membri dell'UE si astengono dall'imporre limitazioni all'esportazione di componenti destinati a essere integrati in prodotti per la difesa dello Stato membro dell'UE destinatario, se il trasferimento dei componenti non è considerato sensibile e ove consentito dal diritto nazionale degli Stati membri dell'UE partecipanti.

Gli Stati membri dell'UE potrebbero avviare lo sviluppo di un prodotto comune senza aver convenuto di vendere tale prodotto comune a paesi terzi. Pertanto, l'utilizzatore finale non è sempre noto al momento del trasferimento del componente all'interno dell'UE. In questo caso, ai fini del processo di rilascio delle licenze di esportazione per il componente o la tecnologia, si può considerare che la destinazione sia lo Stato membro dell'UE in cui avviene l'integrazione. Gli Stati membri dell'UE non chiederanno garanzie di riesportazione della tecnologia o dei componenti trasferiti. L'obiettivo di questa politica è migliorare il clima degli investimenti dell'UE, rafforzando in tal modo la sua base industriale e tecnologica di difesa.

Tale principio potrebbe essere esteso e applicato a tutti i trasferimenti all'interno dell'UE (anche a quelli che non hanno ricevuto finanziamenti dall'UE o da Stati membri dell'UE) che avvengono durante la fase di sviluppo e produzione di un prodotto per la difesa completo la cui destinazione finale sia sconosciuta al momento del trasferimento.

Meccanismo 2. Definire una procedura decisionale per determinare quali paesi e utilizzatori finali siano ammissibili all'esportazione di prodotti comuni.

2.2 Se gli Stati membri dell'UE (o le loro imprese) decidessero di sviluppare e produrre congiuntamente tecnologia o attrezzature militari, potrebbero vedere o non vedere il vantaggio di definire il potenziale di mercato del prodotto comune. Potrebbero pertanto avere o meno l'esigenza di concordare un elenco di potenziali acquirenti. Questi potrebbero essere situati all'interno e all'esterno dell'UE. Gli Stati membri dell'UE che partecipano al progetto potrebbero pertanto avere o non avere bisogno di decidere quali paesi e utilizzatori finali siano ammissibili all'esportazione.

È necessario a tal fine definire un processo decisionale ad hoc tra gli Stati membri dell'UE coinvolti nel progetto.

Meccanismo 3. Definire i motivi in base ai quali i singoli Stati membri possono gestire potenziali disaccordi in merito alle esportazioni verso (utilizzatori finali in) paesi terzi.

2.3 Indipendentemente dal loro potere decisionale nel progetto, gli Stati membri dell'UE dovrebbero sempre avere la possibilità di discutere eventuali disaccordi relativi alle esportazioni verso un determinato paese o utilizzatore finale. Qualora uno Stato membro dell'UE sollevi preoccupazioni, gli Stati membri coinvolti nel progetto devono trovare una soluzione e prendere una decisione in base alla metodologia ritenuta idonea dalle parti coinvolte.

Al fine di semplificare il processo decisionale, i motivi in base ai quali gli Stati membri dell'UE possono sollevare preoccupazioni dovrebbero essere limitati a situazioni eccezionali che compromettono interessi diretti o in materia di sicurezza nazionale e i loro obblighi internazionali (per quanto riguarda il commercio di tecnologia o attrezzature militari). Ad esempio, gli Stati membri potrebbero sollevare preoccupazioni in merito all'esportazione del prodotto comune per i seguenti motivi:

- il prodotto comune contiene tecnologia sensibile che, se esportata, potrebbe pregiudicare gli interessi di uno Stato membro in materia di sicurezza;
- sussiste un rischio probabile che il sistema o la tecnologia esportati possano essere utilizzati contro le forze armate, i cittadini o il territorio dello Stato membro o dei suoi alleati;
- i prodotti o le tecnologie esportati costituiscono un rischio per il rispetto, da parte dello Stato membro, degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto nazionale o internazionale.

Meccanismo 4. Quando i prodotti comuni devono essere esportati verso paesi terzi, è necessaria una procedura di autorizzazione nazionale semplificata per facilitare il trasferimento dei componenti necessari al progetto. Gli Stati membri dell'UE che fungono da fornitori dei componenti potrebbero istituire licenze generali o globali al fine di incaricare lo Stato membro in cui avviene l'integrazione finale di valutare la domanda di licenza di esportazione in base ai criteri della posizione comune. Il processo di rilascio di una licenza dovrebbe, in linea di principio, concludersi rapidamente ed entro un periodo di tempo ragionevolmente breve.

2.4 Varie industrie degli Stati membri dell'UE possono essere coinvolte nella produzione di un prodotto comune. Onde evitare ulteriori compiti amministrativi e lunghe procedure in cui tutti gli Stati membri dell'UE partecipanti devono valutare l'esportazione del prodotto finale verso un paese terzo in base ai criteri della posizione comune e per agevolare la produzione congiunta di attrezzature o tecnologie militari, è necessario un processo di autorizzazione semplificato ed efficace per i trasferimenti di componenti all'interno dell'UE. Il processo di rilascio di una licenza per consentire il trasferimento all'interno dell'UE dei componenti che sono integrati nei prodotti finali ed esportati verso paesi terzi dovrebbe, in linea di principio, concludersi rapidamente ed entro un periodo di tempo ragionevolmente breve.

Al fine di agevolare il processo di rilascio di una licenza per i trasferimenti di componenti all'interno dell'UE, gli Stati membri dell'UE che fungono da fornitori dei componenti potrebbero istituire licenze generali o globali e incaricare lo Stato membro in cui avviene l'integrazione finale di valutare, per loro conto, la domanda di licenza di esportazione in base ai criteri della posizione comune.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero sempre avere la possibilità di revocare una licenza di esportazione, ad esempio, qualora la situazione in un paese ammissibile all'esportazione si sia deteriorata e una determinata esportazione metta a rischio interessi diretti o in materia di sicurezza nazionale e i loro obblighi internazionali (per quanto riguarda il commercio di tecnologia o attrezzature militari).

Meccanismo 5. Le nuove procedure rafforzeranno la comprensione tra gli Stati membri dell'UE in merito all'applicazione della posizione comune e la fluidità del processo decisionale per l'esportazione di attrezzature e tecnologie militari prodotte nell'UE.

2.5 I meccanismi sopra descritti si basano sulla corretta attuazione della posizione comune da parte di tutti gli Stati membri dell'UE. Qualora emergano discrepanze tra gli Stati partecipanti nella valutazione dei rischi, potrebbero aver luogo consultazioni tra gli Stati membri interessati. Le discrepanze possono essere evitate grazie a consultazioni sulla valutazione dei rischi all'inizio del progetto comune e in tutte le sue fasi, rafforzando così la comprensione reciproca dell'applicazione dei criteri della posizione comune. Al fine di migliorare ulteriormente la convergenza tra le pratiche di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell'UE, tali consultazioni possono realizzarsi con qualsiasi altro metodo utile ritenuto idoneo dagli Stati partecipanti.
